

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

(2001/C 29 E/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 275 def. — 2000/0115(COD)

(Presentata dalla Commissione il 11 luglio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽¹⁾, la direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽²⁾ e la direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽³⁾ sono state modificate da ultimo dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. All'occasione di nuove modificazioni necessarie per rispondere alle richieste di semplificazione e di modernizzazione avanzate tanto dalle amministrazioni aggiudicatrici quanto dagli operatori economici nel quadro del dibattito suscitato dal Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996 ⁽⁵⁾, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive riunendole in un unico testo.

(2) La realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture e la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di servizi e di lavori aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto

pubblico richiedono, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, un coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici fondato sulle norme che disciplinano queste tre libertà e sui principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione è solo un'espressione specifica, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza, nonché su un'effettiva concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

(3) Le disposizioni di coordinamento devono rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro.

(4) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽⁶⁾, ha fra l'altro approvato l'accordo sugli appalti pubblici, in appresso l'«accordo», al fine di costituire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'accordo stesso, il quale non ha efficacia diretta. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'accordo che si conformano alla presente direttiva di coordinamento e che applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dall'accordo rispettino tale accordo. È opportuno altresì che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle riservate agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dall'accordo.

(5) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ COM(96) 583 def.

⁽⁶⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- esprese in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni negative del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.
- (6) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva . . . /CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . . , (che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni). Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (7) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati al solo scopo di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni.
- (8) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possano non applicarsi per ragioni connesse alla sicurezza dello Stato o alla segretezza o a causa dell'applicazione di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o specifiche delle organizzazioni internazionali.
- (9) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il finanziamento di programmi di ricerca non deve essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione.
- (10) Gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili, o diritti su tali beni, presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti.
- (11) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive deve poter tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti.
- (12) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestatati da enti o individui all'uopo scelti o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti.
- (13) I servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non devono comprendere gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati dalla presente direttiva. Sono altresì esclusi i servizi forniti da banche centrali.
- (14) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati, I A e I B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato I B, le disposizioni della presente direttiva devono far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.
- (15) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva deve essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi vanno sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.
- (16) Le amministrazioni aggiudicatrici possono sollecitare, o accettare, consulenze che possano essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.
- (17) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici devono permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza; a questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto, da una parte, le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in caso di riferimento alla norma europea — o, in mancanza, alla norma nazionale —, devono essere accettate altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti devono poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Il riferimento a specifiche che prescrivano un'origine determinata deve restare limitato a casi eccezionali.

- (18) Taluni appalti particolarmente complessi possono comportare che le amministrazioni aggiudicatrici si trovino obiettivamente nell'impossibilità di precisare i mezzi idonei a soddisfare i loro bisogni o di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie, senza che ciò possa essere imputato a una mancanza di informazioni o a carenze da parte di tali amministrazioni. Occorre pertanto prevedere il ricorso a una procedura negoziata che consenta un confronto competitivo, dotata della flessibilità necessaria a ovviare a tali situazioni. In questi casi la trattativa ha il solo scopo di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici, tramite il dialogo con i candidati, di mettere a fuoco i loro bisogni e di definirli con la necessaria precisione affinché le offerte possano essere formulate e oggettivamente valutate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Essa è quindi limitata alla fase della procedura che si conclude con la redazione del capitolato d'onori definitivo e, di conseguenza, le offerte redatte sulla base di tale capitolato d'onori non possono essere oggetto di trattativa. Tale flessibilità è concessa nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.
- (19) Talune nuove tecniche di committenza si sono sviluppate negli Stati membri e rispondono alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici. Appare pertanto opportuno prevedere una definizione comunitaria di tali tecniche, designate come accordi quadro, e prevedere disposizioni specifiche che permettano un nuovo confronto competitivo tra le parti dell'accordo quadro in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su tale accordo, in modo da garantire alle amministrazioni aggiudicatrici la sicurezza degli approvvigionamenti, a un rapporto qualità-prezzo ottimale. Onde garantire il rispetto del principio di parità di trattamento ed evitare la compartimentazione dei mercati, il nuovo confronto competitivo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni specifiche che disciplinano la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte. Nella stessa ottica, la durata massima degli accordi quadro non può essere superiore a tre anni, tranne in quei casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici in cui, in conseguenza della natura dell'appalto, si rende necessaria una durata maggiore.
- (20) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro interesse. A questo fine occorre dare loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di appalto e la nomenclatura «Vocabolario comune per gli appalti» (CPV) (Common Procurement Vocabulary), previsto dal regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., (...) come la nomenclatura di riferimento per i pubblici appalti. Nelle procedure ristrette, la pubblicità deve mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte.
- (21) Le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'onori relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente.
- (22) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la direttiva solo se non sono, direttamente o indirettamente, discriminatorie nei confronti degli offerenti provenienti da altri Stati membri e se vengono obbligatoriamente indicate nel bando di gara. In particolare, esse possono essere finalizzate alla promozione dell'occupazione delle persone svantaggiate o escluse o alla lotta contro la disoccupazione.
- (23) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono consentire per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. Nella misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti devono essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.
- (24) Alle trasmissioni di informazioni per via elettronica previste dalla presente direttiva si devono applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche⁽¹⁾ e la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.
- (25) Il ricorso ai mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di impiego di tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.
- (26) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini⁽²⁾, si applica al computo dei termini previsti dalla presente direttiva.
- (27) La selezione dei candidati deve avvenire in un quadro di assoluta trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri obiettivi che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati e gli strumenti di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterranno, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

(1) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 20.

(2) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (28) Le pertinenti norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione per la prestazione di servizi.
- (29) L'aggiudicazione dell'appalto deve inoltre essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza conviene ammettere l'applicazione di due soli criteri di aggiudicazione: quello del «prezzo più basso» e quello della «offerta economicamente più vantaggiosa».
- (30) Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno assicurare e rafforzare la trasparenza necessaria per quanto concerne i criteri prescelti per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni aggiudicatrici devono quindi indicare fin dall'inizio della procedura la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri. Ad ogni modo, essa non può consistere unicamente nell'indicazione di un semplice ordine decrescente di importanza dei criteri. Se, a titolo eccezionale e in taluni casi debitamente giustificati dall'amministrazione aggiudicatrice, la fissazione della ponderazione relativa non è possibile fin dall'inizio della procedura, è opportuno consentirne la definizione in una fase successiva.
- (31) Negli appalti pubblici di servizi i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, quali ad esempio gli onorari degli architetti o degli avvocati.
- (32) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di un aggiornamento. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida. Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.
- (33) Allo scopo di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è opportuno prevedere disposizioni in materia di subappalto.
- (34) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, indicati all'allegato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14.

2. Gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto fra uno o più fornitori e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

Gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più prestatori di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto esclusivamente o principalmente la prestazione dei servizi di cui all'allegato I;

Gli «appalti pubblici di lavori» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più imprenditori e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma.

3. Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un appalto pubblico di forniture.

Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato I è considerato un appalto pubblico di servizi quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto pubblico avente per oggetto i servizi di cui all'allegato I e che preveda le attività di cui all'allegato II esclusivamente a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi e non un appalto pubblico di lavori.

4. I termini «fornitore», «prestatore di servizi» e «imprenditore» designano una persona fisica o giuridica o organismo pubblico o raggruppamento di tali persone o organismi che offra, rispettivamente, prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere sul mercato.

Il termine «operatore economico» designa sia il fornitore, sia il prestatore di servizi, sia l'imprenditore. L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di «offerente». Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata è designato con il termine di «candidato».

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

5. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,
- b) dotato di personalità giuridica
- e
- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni apportate ai loro elenchi.

6. Le «procedure aperte» sono le procedure nazionali in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Le «procedure ristrette» sono le procedure nazionali in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

Le «procedure negoziate» sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e trattano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

7. Un «accordo quadro» è un accordo stipulato tra diversi operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente direttiva, in tutte le fasi, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell'accordo.

8. Una «bozza di soluzione» è un'indicazione preliminare del tipo di soluzione che un candidato conta di proporre per soddisfare i bisogni e le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice; per quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi, tale

bozza di soluzione non consiste in un piano o un progetto ai sensi del paragrafo 9.

9. I «concorsi di progettazione» sono le procedure nazionali intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria, nonché in quello dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

10. La «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

11. Per «mezzo elettronico» si intende un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

12. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di lettere o cifre che può essere letto, riprodotto e comunicato e che può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

13. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), adottato con il regolamento . . . / . . ., è la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici.

14. Ai fini specifici dell'articolo 15, dell'articolo 58, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 1, valgono le seguenti definizioni:

- a) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- b) «punto terminale della rete»: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
- c) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente incaricato in particolare uno o più enti di telecomunicazioni;
- d) «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni.

*Articolo 2***Parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza**

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 3***Raggruppamenti di operatori economici**

1. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia essere imposto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, i candidati o gli offerenti che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, secondo il diritto dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di prestare il servizio di cui trattasi.

*Articolo 4***Condizioni previste dagli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio**

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'accordo»).

A tal fine gli Stati membri si consultano in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma di tale accordo.

*Articolo 5***Riservatezza**

Fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti

previsti rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 41, le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni comunicate dagli operatori economici.

CAPO II

CAMPO DI APPLICAZIONE*Articolo 6***Disposizione generale**

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, non esclusi in virtù della sezione 2 del presente capo, il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8.

*Articolo 7***Appalti nel settore della difesa**

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ad eccezione degli appalti pubblici di forniture e di servizi cui si applica l'articolo 296 del trattato.

Sezione 1

Le Soglie

Sottosezione 1

Gli importi*Articolo 8***Appalti pubblici**

Le soglie d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti:

a) 130 000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture stipulati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;

b) 200 000 euro,

— per gli appalti pubblici di forniture e di servizi stipulati da amministrazioni aggiudicatrici non indicate nell'allegato IV,

— per gli appalti pubblici di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V;

c) 5 300 000 euro, per gli appalti pubblici di lavori stipulati da tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 9

Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che sovvenzionano direttamente, in misura superiore al 50 %, un appalto di lavori il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 5 300 000 euro e che riguardi i lavori di genio civile figuranti alla voce 45 200 000 del CPV di cui all'allegato II o i lavori edili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi, facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora l'appalto sia stipulato da altri enti o rispettino le disposizioni della presente direttiva qualora stipulino esse stesse tale appalto in nome e per conto degli altri enti in parola.

Il primo comma si applica anche quando le amministrazioni aggiudicatrici sovvenzionano direttamente e nella stessa misura un appalto di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 200 000 euro e che sia in relazione con un appalto di lavori ai sensi del primo comma.

Sottosezione 2

Metodi di calcolo del valore

Articolo 10

Calcolo del valore degli accordi quadro

1. Il calcolo del valore di un accordo quadro è basato sul valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti per il periodo considerato.

2. Il valore degli appalti è calcolato secondo le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13.

Articolo 11

Calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture

1. Ai fini del calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture, il valore stimato dei medesimi deve essere pari o superiore alla soglia di rilevanza, al momento dell'invio del bando di gara di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

2. Nessun progetto di commessa di una certa quantità di forniture può essere frazionato allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva.

3. Nel caso di appalti aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto, oppure, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo comprendente l'importo stimato del valore residuo;

b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

4. Se gli appalti presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, viene assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto uno dei due valori seguenti:

a) il valore reale complessivo di appalti analoghi aggiudicati nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, rettificato al fine di tener conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,

b) il valore stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di eludere l'applicazione della presente direttiva.

5. Quando una prevista commessa di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, viene preso come base per l'applicazione del paragrafo 3 e dell'articolo 8, lettere a) e b), il valore stimato della totalità di questi lotti.

6. Se un appalto di forniture proposto prevede espressamente delle opzioni, viene preso come base per determinare il valore stimato dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

Articolo 12

Calcolo del valore degli appalti pubblici di servizi

1. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti pubblici di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice si basa sulla stima della remunerazione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.

2. Se l'appalto proposto prevede diverse opzioni, la base per il calcolo del valore dell'appalto è l'importo totale massimo autorizzato, compreso il ricorso alle opzioni.

3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto per i tipi di servizi sotto elencati, occorre tenere eventualmente conto di quanto segue:

a) per i servizi assicurativi, del premio da pagare;

b) per i servizi bancari e gli altri servizi finanziari, degli onorari, delle commissioni e degli interessi, nonché degli altri tipi di remunerazione;

c) per gli appalti che comportano la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

4. Qualora i servizi siano ripartiti in più lotti, ciascuno dei quali oggetto di un appalto, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza si tiene conto del valore di ogni singolo lotto.

5. Se il valore dei lotti è pari o superiore alla soglia di rilevanza, le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione dell'articolo 8, lettera a) e lettera b), primo trattino, per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.

6. Se gli appalti non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- a) se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera sua durata;
- b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

7. Se gli appalti presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, si assume come base per il calcolo del valore dell'appalto uno dei due valori seguenti:

- a) il valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi aggiudicati nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, rettificato al fine di tener conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,
- b) il valore stimato complessivo degli appalti nei dodici mesi successivi alla prima prestazione o nel corso della durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.

8. La scelta del metodo di valutazione di un appalto non può essere compiuta nell'intento di eludere l'applicazione della presente direttiva; nessun progetto di commessa di una quantità determinata di servizi può essere frazionato allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

Articolo 13

Calcolo del valore degli appalti pubblici di lavori

1. Per il calcolo delle soglie di cui all'articolo 8, lettera c), nonché degli importi di cui all'articolo 31, punto 4), lettere a) e b), viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti pubblici di lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

2. Nessuna opera e nessun appalto possono essere frazionati al fine di eludere l'applicazione della presente direttiva.

3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali è oggetto di un appalto, ai fini della valutazione della soglia di cui all'articolo 8, lettera c), viene preso in considerazione il valore di ciascun lotto.

Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore a tale soglia, le disposizioni dell'articolo 8, lettera c), si applicano a tutti i lotti.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare all'applicazione dell'articolo 8, lettera c), per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 1 milione di euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.

Sezione 2

Appalti esclusi

Articolo 14

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva . . . /CE (acqua, energia, . . .) che le amministrazioni aggiudicatrici esercenti una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 20 e 27.

Articolo 15

Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.

Articolo 16

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che vengano dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, né quando lo esiga la tutela di essenziali interessi di tale Stato.

*Articolo 17***Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali**

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in virtù di quanto segue:

- a) un accordo internazionale concluso in conformità col trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunto di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunto di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici;
- b) un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) una procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

*Articolo 18***Appalti che non costituiscono appalti pubblici di servizi**

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati o altri beni immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari stipulati parallelamente, anteriormente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) aventi per oggetto servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché i servizi forniti da banche centrali;
- e) concernenti contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

*Articolo 19***Appalti di servizi affidati in forza di un diritto di esclusiva**

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi affidati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

CAPO III

NORME APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI*Articolo 20***Appalti di servizi elencati nell'allegato I A**

Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I A vengono aggiudicati secondo le disposizioni dei capi da IV a VII.

*Articolo 21***Appalti di servizi elencati nell'allegato I B**

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato I B è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni dell'articolo 24 e dell'articolo 34, paragrafo 3.

*Articolo 22***Appalti misti di servizi elencati nell'allegato I A e di servizi elencati nell'allegato I B**

Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato I A, sia servizi elencati nell'allegato I B vengono aggiudicati secondo le disposizioni dei capi da IV a VII allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato I A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato I B. Negli altri casi vengono aggiudicati secondo l'articolo 24 e l'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL CAPITOLATO D'ONERI E SUI DOCUMENTI DELL'APPALTO*Articolo 23***Disposizioni generali**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici redigono per ciascun appalto un capitolato d'oneri in cui sono precisate e integrate le informazioni contenute nel bando di gara. A questo riguardo le specifiche tecniche sono introdotte dalle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente in conformità all'articolo 24 e, qualora esse accettino varianti, si applicano le disposizioni dell'articolo 25.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni in merito ai subappalti conformemente all'articolo 26 o porre condizioni riguardo agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro conformemente all'articolo 27.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché tali condizioni siano compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 24

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche ai sensi del punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto come i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Le specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali o, se queste mancano, alle norme nazionali o alle omologazioni tecniche nazionali, o a qualsiasi altro riferimento tecnico adottato dagli enti europei di normazione, come sono nell'allegato VI, a condizione che tali riferimenti contengano la menzione «o equivalente».

Esse possono essere formulate anche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali. Questi devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto.

4. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, in assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni e nell'impossibilità di formulare specifiche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le specifiche tecniche possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Tale riferimento deve contenere la menzione «o equivalente».

5. Allorché si avvalgono della possibilità di far riferimento alle specifiche menzionate al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4, le amministrazioni aggiudicatrici non possono tuttavia respingere un'offerta adducendo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad una norma nazionale, ad una specifica tecnica nazionale o ad una omologazione tecnica nazionale, se l'offerente dimostra nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla specifica tecnica di riferimento.

Costituisce un mezzo appropriato la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo terzo.

6. Allorché si avvalgono della facoltà prevista al paragrafo 3, secondo comma, di definire le specifiche in termini di prestazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di prodotti e servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune o ad una norma internazionale se tali norme e omologazioni riguardano gli stessi requisiti funzionali e di prestazione e sono appropriate.

Spetta all'offerente dimostrare nella propria offerta, con qualunque mezzo appropriato, come una documentazione tecnica o una relazione sulle prove eseguite da un organismo terzo, che il prodotto o servizio conforme alla norma ottempera ai requisiti funzionali o di prestazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o ottenuta mediante un particolare procedimento, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento devono contenere l'espressione «o equivalente».

Articolo 25

Varianti

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti allorché siano adeguate alle prestazioni o ai requisiti minimi da esse prescritti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse precisano nel bando di gara se non sono ammesse varianti.

3. Alle varianti si applicano le disposizioni dell'articolo 24.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti in forza del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti in forza del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Articolo 26

Subappalto

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori designati. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 27

Appalti di servizi e di lavori: obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e di lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri le autorità cui gli offerenti possono rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere prestati i servizi o realizzati i lavori, e che si applicheranno ai servizi prestati o ai lavori effettuati nel cantiere nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o partecipanti a una procedura di aggiudicazione degli appalti di indicare che hanno tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui i servizi devono essere prestati o i lavori devono essere realizzati.

La disposizione del primo comma non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

CAPO V

PROCEDURE

Articolo 28

Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

1. Per aggiudicare appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 6, conformi alla presente direttiva.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti pubblici mediante procedura aperta ovvero mediante procedura ristretta.

3. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste agli articoli 29, 30 e 31, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti mediante procedura negoziata.

Articolo 29

Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

1) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori:

- a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 3, 25, 26 e 27 e del capo VII in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 46 a 52 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

- b) in caso di aggiudicazione di un appalto pubblico particolarmente complesso, a condizione che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che siano rispettate le norme procedurali di cui all'articolo 30.

Un appalto è considerato particolarmente complesso allorché l'amministrazione aggiudicatrice:

— non è obiettivamente in grado di definire i mezzi tecnici o di altro tipo suscettibili di soddisfare i suoi bisogni,

— o non è obiettivamente in grado di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie;

- 2) per gli appalti pubblici di servizi o di lavori, in casi eccezionali, qualora si tratti di servizi o di lavori la cui natura o i cui elementi incerti non consentano una fissazione globale e in via anticipata dei prezzi;

- 3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora la natura dei servizi da fornire, in particolare nel caso di prestazioni di natura intellettuale e di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato I A, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore secondo le norme sulla procedura aperta o sulla procedura ristretta;

- 4) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

Articolo 30

Disposizioni specifiche sugli appalti pubblici particolarmente complessi

1. Nelle fattispecie di cui all'articolo 29, punto 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, selezionano i candidati e trattano con questi sui mezzi e sulle soluzioni idonei a soddisfare i loro bisogni. Successivamente esse redigono il capitolato d'oneri, verificano se le capacità dei candidati siano adeguate alla soluzione tecnica prescelta, invitano tutti i candidati o un numero ristretto di questi a presentare un'offerta e valutano le offerte, senza trattative, sulla base dei criteri fissati al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara tutti i requisiti che gli operatori economici devono possedere per essere ammessi alla procedura di appalto. Tali requisiti consistono in quanto segue:

- a) o esclusivamente nelle informazioni determinate secondo le disposizioni dell'articolo 44 e quelle sui criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 46 a 52,
- b) oppure in tali informazioni e nell'obbligo di presentare una bozza di soluzione e, se del caso, una stima dei costi per la sua realizzazione.

I criteri di selezione qualitativa definiti nel bando di gara restano invariati per tutta la durata della procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità all'articolo 45, paragrafo 2, decidere di invitare a trattare un numero ristretto di candidati conformi ai criteri di selezione. In tal caso li indicano nel bando di appalto e riducono il numero di invitati in maniera obiettiva sulla base dei soli criteri di selezione fissati in detto bando.

Nel caso in cui sia richiesta una bozza di soluzione, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire i requisiti relativi alla situazione finanziaria ed economica degli operatori economici di cui all'articolo 48, in termini di percentuali del valore stimato delle bozze di soluzione che i vari candidati devono presentare e i requisiti relativi all'esperienza e alla capacità tecnica, di cui all'articolo 49, in funzione delle competenze e dell'esperienza richieste per la realizzazione delle bozze di soluzione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noti i loro bisogni e le loro esigenze in termini di obiettivi da conseguire e, se del caso, in termini di prestazioni o di requisiti funzionali. Tali bisogni sono annunciati con la massima precisione possibile.

I bisogni così definiti costituiscono la base per la formulazione delle eventuali bozze di soluzione e della stima dei costi, nonché per le trattative.

4. I criteri di aggiudicazione sono fissati in conformità all'articolo 29, punto 1, lettera b), e all'articolo 53 e non possono essere modificati nel corso della procedura, tranne nel caso in cui non siano più appropriati all'oggetto dell'appalto quale è definito nel capitolato d'oneri dopo la fase delle trattative. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 relativo alle offerte anormalmente basse.

Tali criteri sono precisati nel bando di gara o nel documento in cui sono indicati i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, qualora non sia richiesta una bozza di soluzione, possono essere precisati negli inviti a partecipare alla fase delle trattative.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che non hanno richiesto di allegare una bozza di soluzione alla domanda di partecipazione possono sollecitare la presentazione di una siffatta bozza negli inviti a partecipare alle trattative. Il termine previsto per tale presentazione deve essere appropriato alla complessità dei bisogni cui le bozze di soluzione devono rispondere e, in ogni caso, non può essere inferiore a venticinque giorni dalla data di invio degli inviti.

6. Le trattative con i candidati selezionati sono finalizzate esclusivamente alla discussione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel corso delle trattative le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate da un partecipante.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver dichiarato concluse le trattative e averne informato tutti i partecipanti, verificano, applicando i criteri di selezione già fissati secondo il paragrafo 2, se le capacità economiche, finanziarie e tecniche dei candidati siano adeguate alla soluzione tecnica specificata nel capitolato d'oneri definitivo. Qualora le capacità economiche, finanziarie e tecniche di uno o più candidati, come attestate nelle domande di partecipazione alle trattative, risultino inappropriate per tale soluzione tecnica, le amministrazioni aggiudicatrici invitano per iscritto i candidati in questione a presentare la documentazione necessaria al fine di verificare, sulla base dei citati criteri, se possedano le capacità adeguate alla soluzione tecnica prescelta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 5.

Gli inviti a presentare un'offerta sono redatti secondo l'articolo 40 e sono trasmessi per iscritto. A essi è allegato il capitolato d'oneri definitivo in cui sono specificati i requisiti tecnici secondo l'articolo 24.

In conformità all'articolo 45, paragrafo 2, a condizione che il numero di candidati ottemperanti ai criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice sia sufficiente, il numero di candidati invitati a presentare un'offerta non può essere inferiore a tre.

8. Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito secondo l'articolo 37.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere l'attribuzione ai partecipanti di premi e importi in denaro. Siffatti premi e pagamenti in denaro sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.

Articolo 31

Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

1) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o non siano state presentate offerte appropriate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;
- b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto possa venir affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione in questione, non possano essere osservati i termini richiesti per la procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

2) per gli appalti pubblici di forniture:

- a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di articoli o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di prodotti o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare prodotti di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche eccessive; di regola, la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i tre anni;

3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora il contratto in questione faccia seguito ad un appalto-concorso e, in base

alle norme pertinenti, debba venire aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori dell'appalto-concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alle trattative;

4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

- a) per i servizi o i lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto stipulato che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione del servizio o dell'opera, quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:
 - qualora tali servizi o lavori complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice;

oppure

- qualora tali servizi o lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per servizi o lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto principale;

- b) per nuovi servizi o lavori consistenti nella reiterazione di servizi o opere simili affidati all'operatore economico aggiudicatario di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura deve essere indicata sin dal confronto competitivo lanciato nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 8.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

Articolo 32

Accordi quadro

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell'accordo secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;

- b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati secondo l'articolo 53.

La procedura di cui al primo comma si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

2. Qualora non abbia seguito la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 7, per la conclusione dell'accordo quadro, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica ciascun appalto pubblico rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva in conformità della medesima.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.

La durata di tali accordi non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso improprio degli accordi quadro, o di avvalersene in modo da limitare o da falsare la concorrenza.

Articolo 33

Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

Nel caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presumibile dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, dei periti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile applicare una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile onde consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, secondo i criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 46 a 52, i requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano le norme comuni di pubblicità rela-

tive alla procedura ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 34

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso indicativo:

- a) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, il totale degli appalti, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto del disposto degli articoli 8 e 11, risulti pari o superiore a 750 000 euro;

I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alla nomenclatura CPV;

- b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di servizi, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore stimato complessivo, tenuto conto del disposto degli articoli 8 e 12, risulti pari o superiore a 750 000 euro;

- c) per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono aggiudicare e i cui importi siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 8, tenuto conto del disposto dell'articolo 13.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo esercizio di bilancio.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.

La Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, le modalità del riferimento a particolari voci della nomenclatura CPV nell'avviso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 29, procedura negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Nel caso di accordi quadro stipulati in conformità all'articolo 1, paragrafo 7, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, disposizioni sull'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi, nonché sulla pubblicazione di tali relazioni.

Talune informazioni relative all'aggiudicazione di appalti o all'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione osti all'applicazione della legge, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra questi.

Articolo 35

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contengono, come minimo, le informazioni precisate nell'allegato VII A.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere requisiti diversi da quelli previsti agli articoli 48 e 49 allorché domandano informazioni sui requisiti di carattere economico e finanziario e di carattere tecnico che esse esigono dagli operatori economici ai fini della selezione.

2. Per gli accordi quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, gli avvisi e i bandi previsti all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, devono inoltre recare la menzione «accordo quadro» e indicare la durata prevista, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a tre anni, il numero esatto e, eventualmente, il numero massimo previsto di operatori economici, il valore totale delle forniture, delle prestazioni di servizi o di lavori stimato per l'intera durata, nonché, a titolo indicativo, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare. Vanno altresì indicati i criteri obiettivi sui quali è fondata la scelta delle offerte, nonché i criteri di aggiudicazione per ciascun appalto allorché si rilancia il confronto competitivo, fissati secondo l'articolo 53.

3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII.

4. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

Qualora non siano trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII,

i bandi e gli avvisi sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio.

Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 37, paragrafo 9, tale termine è ridotto a cinque giorni a condizione che il bando o avviso sia stato trasmesso mediante telecopiatura o per via elettronica.

5. I bandi di gara di cui all'articolo 34, paragrafo 2, sono pubblicati per esteso in una lingua ufficiale della Comunità; il testo in tale lingua è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere resi pubblici a livello nazionale prima della loro trasmissione in conformità all'allegato VIII.

7. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi in conformità all'allegato VIII e devono citare la data di tale trasmissione.

8. Le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi secondo l'allegato VIII sono a carico della Comunità.

Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII è limitato a circa 650 parole.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

Articolo 36

Pubblicazione non obbligatoria

Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'allegato VIII avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto nella presente sezione.

Sezione 2

Termini

Articolo 37

Domande di partecipazione e ricezione delle offerte

1. Tutti i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da lasciare agli interessati margini di tempo ragionevoli e appropriati all'appalto per preparare e depositare le offerte. Nel fissare tali termini le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; tuttavia, nel caso degli appalti particolarmente complessi di cui all'articolo 29, punto 1, lettera b), tale termine non può essere inferiore a quarantasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara allorché la domanda di partecipazione debba essere corredata di una bozza di soluzione;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quaranta giorni dalla data dell'invio dell'invito.

4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso indicativo, il termine minimo per la ricezione delle offerte è, di norma, di trentasei giorni e comunque mai inferiore a ventisei giorni.

Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare offerte nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29.

I termini ridotti di cui al primo comma sono ammessi a condizione che l'avviso indicativo abbia contenuto tutte le informazioni richieste nel modello di bando di gara e sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo l'allegato VIII, i termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4 nelle procedure aperte, e i termini per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), prima frase, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, possono essere ridotti di sette giorni.

6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate di cui al paragrafo 2, al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4 è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, fin dalla data di trasmissione del bando, l'accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari in conformità all'allegato VIII.

Tale riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

7. Le riduzioni dei termini per la ricezione delle offerte previste ai paragrafi 5 e 6 non si applicano agli appalti pubblici particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni procedurali dell'articolo 30.

8. Qualora, per qualunque motivo, i capitolati d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui all'articolo 38 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini

per la ricezione delle offerte vengono adeguatamente prorogati in modo che si applichino soltanto dopo che tutti gli operatori economici in questione abbiano preso conoscenza dell'insieme delle informazioni necessarie per la formulazione delle offerte.

9. Nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti ai paragrafi da 3 a 6, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i due termini seguenti:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo l'allegato VIII;

b) un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito a presentare offerte.

Tali termini non si applicano nel caso degli appalti pubblici particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni procedurali dell'articolo 30.

Articolo 38

Capitolati d'oneri e informazioni complementari

1. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra l'accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari secondo l'allegato VIII e, nel caso delle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara, qualora l'invito a presentare offerte non sia corredata di tali documenti, i capitolati d'oneri e i documenti complementari vengono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o delle procedure negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni.

Sezione 3

Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 39

Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per via elettronica, mediante lettera o telecopia.

2. Nelle procedure ristrette e negoziate accelerate, le domande di partecipazione sono presentate utilizzando i canali più rapidi possibile.

3. Qualora siano trasmesse mediante telecopia, le domande di partecipazione devono essere confermate con lettera o per via elettronica prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione.

Articolo 40

Inviti a presentare offerte o a trattare

1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo 29, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte o a negoziare.

2. L'invito trasmesso a tali candidati precisa come possono avere accesso al capitolato d'oneri e ai documenti complementari messi a diretta disposizione per via elettronica secondo l'allegato VIII.

Qualora tale accesso non sia assicurato, l'invito è corredato di una copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari.

3. Nelle procedure ristrette e negoziate accelerate, gli inviti a presentare offerte devono essere trasmessi utilizzando i canali più rapidi possibile.

4. L'invito a presentare offerte e l'invito a negoziare di cui all'articolo 29 precisano come minimo quanto segue:

- a) qualora il capitolato d'oneri o i documenti dell'appalto siano disponibili presso un soggetto diverso dall'amministrazione responsabile della procedura di aggiudicazione, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti e il termine per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere tali documenti;
- b) nel caso di appalti particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni di cui all'articolo 30, l'invito a trattare deve indicare la data stabilita per l'inizio della fase delle trattative, l'indirizzo presso il quale queste si svolgeranno, nonché la lingua o le lingue utilizzate per le trattative stesse;
- c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale queste devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- d) un riferimento al bando di gara pubblicato;
- e) i documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 48 e 49;
- f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto qualora, nei casi eccezionali previsti all'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, essa non figura nel bando di gara;

g) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.

Articolo 41

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Entro quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e comunica ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune delle informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti menzionate al primo comma, qualora la loro diffusione osti all'applicazione della legge, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra questi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, e per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi dell'eventuale rinuncia ad aggiudicare un appalto per il quale vi è stato un confronto competitivo o del riavvio della procedura.

Sezione 4

Comunicazioni

Articolo 42

Mezzi di comunicazione

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante lettera o telecopia o per via elettronica.

La direttiva 1999/93/CE e la direttiva .../.../CE (relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno) si applicano alla trasmissione di informazioni per via elettronica.

2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e di tutte le informazioni trasmesse dagli operatori economici, e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere conoscenza del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Nel caso di offerte trasmesse per via elettronica, gli offerenti si impegnano affinché i documenti, i certificati, le dichiarazioni e gli attestati di cui agli articoli da 46 a 50 e all'articolo 52 siano trasmessi mediante ogni mezzo appropriato entro il giorno che precede l'apertura delle offerte.

4. Il mezzo prescelto per la trasmissione delle offerte, qualunque esso sia, non deve avere per effetto di frapporre ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

Sezione 5

Verbali

Articolo 43

Contenuto dei verbali

Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi della loro esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 29 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;
- g) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto.

Qualora ne faccia richiesta, il verbale o i suoi elementi principali vengono comunicati alla Commissione.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 44

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui alla sezione 3, tenuto conto dell'articolo 25, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 46 e 47, eseguito dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i criteri di capacità economica e finanziaria e di capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 48 a 52.

2. Nell'ambito della sezione 2 le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare i livelli specifici di capacità e di esperienza richiesti per un determinato appalto.

3. Gli offerenti, nelle procedure aperte, e i candidati, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, non possono essere esclusi dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto sulla base di criteri di selezione o di livelli di capacità e di esperienza non precisati nel bando di gara.

4. Qualora in una procedura ristretta o in una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara le amministrazioni aggiudicatrici siano indotte a ridurre, nel rispetto del numero o dei limiti minimi e massimi di cui all'articolo 45, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta, ciò avverrà sulla base di criteri obiettivi stabiliti secondo il paragrafo 2.

Tali criteri vengono indicati nel bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono accettare gli offerenti, nelle procedure aperte, e i candidati, nelle procedure ristrette e negoziate, che non soddisfino i criteri di selezione e non possiedano le capacità e un'esperienza del livello precedentemente stabilito.

6. Le informazioni di cui agli articoli 48 e 49 nonché il livello delle capacità richieste per un determinato appalto devono limitarsi all'oggetto dell'appalto ed essere proporzionati al medesimo. Nel trattare tali informazioni l'amministrazione aggiudicatrice tiene nel debito conto gli interessi legittimi dell'operatore economico per quanto riguarda la tutela dei segreti tecnici o commerciali della sua impresa.

Articolo 45

Disposizioni supplementari relative alle procedure ristrette e alle procedure negoziate

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale degli operatori economici e delle informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono possedere, i candidati che inviteranno a presentare un'offerta o a trattare, fra quelli che possiedono le qualifiche di cui alla sezione 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano un appalto mediante procedura ristretta e, nei casi previsti all'articolo 29, mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara possono prevedere il numero minimo di candidati che intendono invitare a presentare un'offerta o a trattare. Tale numero minimo è di cinque candidati nelle procedure ristrette e di tre candidati nelle procedure negoziate. Possono altresì fissare il numero massimo di candidati che intendono invitare a presentare un'offerta a condizione che tale numero sia stabilito in modo da non limitare la concorrenza. I numeri così fissati sono indicati nel bando di gara.

Sezione 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 46

Situazione personale del candidato o dell'offerente

1. È escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico condannato, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della procedura di aggiudicazione dell'appalto, con sentenza irrevocabile, per le fattispecie seguenti:

- a) per aver commesso infrazioni gravi nell'ambito delle attività di una organizzazione criminale definita come una associazione strutturata, consolidata nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di ottenere vantaggi patrimoniali e, all'occorrenza, per influenzare indebitamente l'operato di pubbliche autorità;
- b) per corruzione, ovvero per aver promesso, offerto o corrisposto, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario o agente pubblico di uno Stato membro, di un paese terzo o di una organizzazione internazionale, o a qualsiasi altro soggetto, nell'interesse di questo o di un terzo, affinché detto soggetto compia o ometta di compiere un atto in violazione dei suoi obblighi professionali;
- c) per frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995⁽²⁾.

2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:

- a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
- b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo, oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto dalle leggi e regolamenti nazionali;
- c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
- d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione dei paesi in questione;

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione;

h) nei cui confronti sia stata emessa una decisione giudiziaria che accerti una frode od ogni altra attività illegale ai sensi dell'articolo 280 del trattato, diversa da quella prevista al paragrafo 1, lettera c).

3. Quando chiede all'operatore economico di comprovare che non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e), f) o h), l'amministrazione aggiudicatrice accetta quanto segue come prova sufficiente:

- a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
- b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

4. Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati di cui al paragrafo 3 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

5. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 47

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Ad ogni operatore economico che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, come precisato all'allegato IX A per gli appalti pubblici di forniture, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di servizi e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di lavori, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di comprovare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

⁽²⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

Articolo 48

Capacità economica e finanziaria

1. Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) bilanci o estratti di bilanci, ove la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;
- c) dichiarazione concernente il fatturato globale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti di cui è richiesta la presentazione.

3. L'operatore economico che per una ragione giustificata non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 49

Capacità tecniche e professionali

1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica del fornitore può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell'impiego dei prodotti da fornire:

- a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati:
 - nel caso di forniture effettuate a pubbliche autorità, le consegne sono provate da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;
 - nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;
- b) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
- c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del fornitore, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;

d) per i prodotti da fornire, campioni, descrizioni e fotografie la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;

e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme;

f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, agli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché alle misure adottate per garantire la qualità.

3. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la capacità dei prestatori di fornire i servizi può venir valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

La capacità tecnica dei prestatori di servizi può esser provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e della destinazione dei servizi da prestare:

- a) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell'impresa e in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi;
- b) presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati:
 - nel caso di amministrazioni aggiudicatrici, la prestazione dei servizi è provata da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;
 - nel caso di committenti privati, l'effettiva prestazione va certificata dal committente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi;
- c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del prestatore di servizi, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;
- d) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- e) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per fornire i servizi in questione;
- f) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;

g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

h) indicazione della quota dell'appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, la capacità tecnica dell'imprenditore può essere comprovata da quanto segue:

a) titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della conduzione dei lavori;

b) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisanti se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;

c) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

d) dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste ai paragrafi 2, 3 e 4, di cui richiede la presentazione.

Articolo 50

Norme di garanzia della qualità

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati

o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Articolo 51

Documenti e informazioni complementari

Nei limiti del disposto degli articoli da 46 a 49, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati.

Articolo 52

Albi ufficiali di operatori economici

1. Gli Stati membri che dispongono di albi ufficiali di fornitori, di prestatori di servizio o d'imprenditori li adeguano alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), degli articoli 47 e 48 e dell'articolo 49, paragrafo 2 per i fornitori, paragrafo 3 per i prestatori di servizi, e paragrafo 4 per gli imprenditori.

2. Gli operatori economici iscritti in albi ufficiali possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità in cui sono indicate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo nonché la relativa classifica.

3. L'iscrizione in un albo ufficiale dei fornitori, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), dell'articolo 47, dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 49, paragrafo 2, lettera a).

L'iscrizione di un prestatore di servizi in un albo ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità alla prestazione di servizi corrispondente alla classificazione del prestatore, ai soli fini dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), dell'articolo 47 e dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, lettera a).

L'iscrizione di un imprenditore in un albo ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità all'esecuzione di lavori corrispondente alla classificazione dell'imprenditore, ai soli fini dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), dell'articolo 47, dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e d).

4. I dati risultanti dall'iscrizione in un albo ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, a qualsiasi prestatore di servizi iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta venga proposto un appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 3 e del primo comma del presente paragrafo soltanto agli imprenditori stabiliti nel paese che ha redatto l'albo ufficiale.

5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un albo ufficiale, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli 46, 47, 48 e 50, nonché all'articolo 49, paragrafo 1 per i fornitori, paragrafo 2 per i prestatori di servizi e paragrafo 3 per gli imprenditori.

6. Gli Stati membri che dispongono di albi ufficiali comunicano agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande d'iscrizione possono essere presentate.

Sezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti come segue:

- a) esclusivamente secondo il criterio del prezzo più basso,
- b) oppure, qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per le amministrazioni aggiudicatrici, secondo diversi criteri in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto pubblico in questione quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) nel bando di gara o nel capitolato d'onori in caso di procedure aperte,
- b) nel bando di gara in caso di procedure ristrette e negoziate.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo un minimo e un massimo entro i quali si situerà il valore attribuito a ciascun criterio.

Nelle procedure ristrette e negoziate l'amministrazione aggiudicatrice può, a titolo eccezionale e in taluni casi debitamente giustificati in relazione alle specificità dell'appalto, indicare tale ponderazione nel capitolato d'onori o nell'invito a presentare offerte. Alle medesime condizioni, nel caso di appalti particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni procedurali di cui all'articolo 30, tale ponderazione deve essere indicata nell'invito a trattare.

Articolo 54

Offerte anormalmente basse

Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione e verifica, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

L'amministrazione aggiudicatrice prende in considerazione spiegazioni riguardanti quanto segue:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione,
- b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori,
- c) l'originalità del progetto dell'offerente.

L'amministrazione aggiudicatrice che constata che un'offerta è anormalmente bassa in conseguenza dell'ottenimento di un aiuto di Stato da parte dell'offerente può respingere tale offerta soltanto dopo aver consultato l'offerente e solo se questo non è in grado di dimostrare, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto è stato notificato alla Commissione in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato ed è stato da questa autorizzato. L'amministrazione aggiudicatrice che respinga un'offerta in tali circostanze è tenuta a informarne la Commissione.

TITOLO III

CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI

Articolo 55

Clausola da inserire nell'atto di concessione

Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un ente che non è un'amministrazione aggiudicatrice, qualunque sia la sua qualificazione giuridica, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, le disposizioni e i principi del trattato.

TITOLO IV

REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

Articolo 56

Disposizioni generali

1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 56 a 63 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

- a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
- b) per il fatto che secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 57

Campo di applicazione

1. I concorsi di progettazione sono organizzati secondo le disposizioni del presente titolo:

- a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 130 000 euro;
- b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 200 000 euro.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai seguenti concorsi di progettazione:

- a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
- b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera a), la soglia è il valore stimato al netto dell'IVA dei servizi.

Nel caso di cui alla lettera b), la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti.

Articolo 58

Esclusioni dal campo di applicazione

Il presente titolo non si applica ai seguenti concorsi di progettazione:

- 1) ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva . . . / . . . /CE, [acqua, energia], banditi dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, nonché a quelli esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 60 della medesima;
- 2) ai concorsi di progettazione banditi principalmente al fine di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di mettere a disposizione o di gestire reti pubbliche di telecomunicazioni o di prestare uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni;
- 3) ai concorsi di progettazione disciplinati da disposizioni procedurali differenti e aggiudicati in virtù di quanto segue:
 - a) di un accordo internazionale concluso secondo il trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, concernente servizi destinati alla realizzazione o allo sfrutta-

mento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici;

- b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) della procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

Articolo 59

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano organizzato un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati della procedura d'aggiudicazione in conformità all'allegato VIII e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione osti all'applicazione della legge, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private, oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra i prestatori di servizi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'allegato VIII avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente titolo.

Articolo 60

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contengono, almeno, le informazioni precisate nell'allegato VII B.

2. I bandi o gli avvisi sono pubblicati secondo le modalità indicate nell'allegato VIII.

3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

Qualora non siano trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII, i bandi e gli avvisi sono pubblicati entro un massimo di dodici giorni dal loro invio.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili delle informazioni da esse trasmesse per la pubblicazione, nonché della conformità di tali informazioni alle disposizioni del presente titolo.

5. I bandi di concorso di cui all'articolo 59, paragrafo 1, sono pubblicati per esteso in una lingua ufficiale della Comunità; il testo in tale lingua è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere resi pubblici a livello nazionale prima della loro trasmissione in conformità all'allegato VIII.

7. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi in conformità all'allegato VIII e devono citare la data di tale trasmissione.

8. Le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi secondo l'allegato VIII sono a carico della Comunità.

Il contenuto degli avvisi o dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII è limitato a circa 650 parole.

Articolo 61

Mezzi di comunicazione

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono essere eseguiti, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante lettera, mediante telecopia o per via elettronica.

2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità e la riservatezza di tutte le informazioni trasmesse dai prestatori di servizi e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere conoscenza del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Nel caso di piani e progetti trasmessi per via elettronica, i partecipanti al concorso di progettazione si impegnano a presentare i documenti, i certificati, le dichiarazioni e gli attestati eventualmente richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante ogni mezzo appropriato, entro il giorno che precede la data in cui la commissione giudicatrice prende conoscenza del contenuto dei piani e dei progetti.

4. Il mezzo prescelto per la trasmissione dei piani e dei progetti, qualunque esso sia, non può frapporre ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 62

Selezione dei concorrenti

Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

Articolo 63

Composizione e decisioni della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di pro-

gettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equipollente.

La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. Decisioni e pareri sono adottati sulla scorta dei progetti che le sono presentati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Articolo 64

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora il valore di tali contratti sia pari o superiore a 5 300 000 euro.

Articolo 65

Esclusioni dal campo di applicazione

Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti concessioni di lavori pubblici:

- 1) le concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni ovvero la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni;
- 2) le concessioni dichiarate segrete o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, oppure quando lo esiga la tutela di essenziali interessi di tale Stato;
- 3) le concessioni disciplinate da disposizioni procedurali differenti e assegnate in virtù di quanto segue:
 - a) di un accordo internazionale concluso secondo il trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, concernente lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici;
 - b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

- c) della procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

Articolo 66

Publicazione del bando

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.

2. Il bando è redatto in conformità al modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contiene, come minimo, le informazioni precisate nell'allegato VII C.

3. Il bando è pubblicato secondo le modalità indicate nell'allegato VIII.

4. I bandi redatti e trasmessi per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

Qualora non siano trasmessi per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII, i bandi sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili delle informazioni da esse inviate per la pubblicazione, nonché della conformità di tali informazioni alle disposizioni della presente direttiva e devono essere in grado di comprovare la data di invio del bando.

6. Il bando è pubblicato per esteso in una lingua ufficiale della Comunità; il testo in tale lingua è il solo facente fede. Una sintesi degli elementi importanti del bando viene pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

7. I bandi, nonché il loro contenuto, non devono essere resi pubblici a livello nazionale prima della loro trasmissione in conformità all'allegato VIII. I bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi trasmessi in conformità all'allegato VIII e devono citare la data di tale trasmissione.

8. Le spese di pubblicazione dei bandi in conformità all'allegato VIII sono a carico della Comunità.

Il contenuto dei bandi non trasmessi per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII è limitato a circa 650 parole.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'allegato VIII bandi concernenti concessioni non soggette all'obbligo di pubblicazione previsto ai sensi delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 67

Termine per la presentazione delle candidature

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando.

Articolo 68

Subappalto

L'amministrazione aggiudicatrice può procedere come segue:

- imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;
- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

CAPO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI AGGIUDICATI DAI CONCESSIONARI

Articolo 69

Disposizioni applicabili al concessionario, amministrazione aggiudicatrice

Se il concessionario è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

Articolo 70

Disposizioni applicabili al concessionario che non è un'amministrazione aggiudicatrice

Se il concessionario non è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, è tenuto, per gli appalti che aggiudica a terzi, a rispettare le disposizioni degli articoli 71, 72 e 73.

Articolo 71

Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 72 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5 300 000 euro.

Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 31.

2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.

Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

- a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa,
- b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, oppure
- c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco tassativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.

Articolo 72

Pubblicazione del bando

1. I concessionari di lavori pubblici che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo fanno conoscere tale intenzione mediante un bando.
2. Il bando è redatto secondo il modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contiene, come minimo, le informazioni indicate nell'allegato VII D.
3. Il bando è pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo 66, paragrafi da 2 a 8.
4. Si applicano le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 66, paragrafo 9.

Articolo 73

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

TITOLO VI

OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

Obblighi statistici

Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 75 e che riguarda, separatamente, gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

Articolo 75

Contenuto del prospetto statistico

1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno quanto segue:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati;
- b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'accordo.

Nella misura del possibile i dati di cui al primo comma sono articolati come segue:

- a) secondo le procedure di aggiudicazione utilizzate;
- b) inoltre, per ciascuna di tali procedure, secondo le categorie seguenti:
 - i prodotti individuati utilizzando la nomenclatura CPV,
 - i servizi individuati utilizzando le nomenclature di cui all'allegato I,
 - i lavori individuati utilizzando le nomenclature di cui all'allegato II;
- c) secondo la nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.

Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 29 e 31, e precisando il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.

2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno quanto segue:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati secondo il paragrafo 1, secondo comma;
- b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'accordo.

3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'accordo.

Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 76

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio (¹).

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, il comitato esamina ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 77

Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla revisione, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2 delle soglie di cui all'articolo 8 ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura in cui tale revisione è necessaria per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo (DSP).

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal primo gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, alla decina di migliaia di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione adegua le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2:

- a) le soglie previste all'articolo 9, primo comma (appalti di lavoro sovvenzionati), all'articolo 64 (concessioni) e all'articolo 71, paragrafo 1 (appalti aggiudicati dal concessionario) alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,
- b) le soglie previste all'articolo 9, secondo comma (appalto di servizi sovvenzionati) e all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a) (concorsi di progettazione organizzati da autorità governative centrali), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV,

- c) le soglie previste all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b) (concorsi di progettazione di servizi organizzati da amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV.

3. Il controvalore nella moneta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria delle soglie fissate secondo il paragrafo 1 è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali monete espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il primo gennaio.

4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

Articolo 78

Modificazioni

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, quanto segue:

- a) i metodi di calcolo di cui all'articolo 77, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;
- b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 34, 59, 62 e 71, paragrafo 1, primo comma, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma e agli articoli 74 e 75;
- c) le condizioni di riferimento specifico alla nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
- d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché si rendano necessarie delle modifiche segnatamente in funzione di quanto notificato dagli Stati membri;
- e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che si rendessero necessari in virtù degli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio;
- f) la nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della direttiva, e il riferimento nei bandi o negli avvisi a disposizioni specifiche della nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;

(¹) GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

g) la nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della direttiva, e le condizioni del riferimento a voci specifiche della nomenclatura negli avvisi o nei bandi;

h) l'allegato VIII.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, esamina l'applicazione della presente direttiva agli appalti pubblici di servizi e valuta, in particolare, le possibilità di un'applicazione integrale di questa agli appalti di servizi elencati nell'allegato I B, nonché gli effetti delle prestazioni di servizi mediante risorse proprie sull'apertura effettiva dei mercati in questo settore. La Commissione formula, se del caso, le proposte necessarie per modificare la presente direttiva di conseguenza.

Articolo 79

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pub-

blicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 80

Abrogazioni

Le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all'allegato X.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

Articolo 81

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 82

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

ALLEGATO I A

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	50000000, 50100000, 50110000, 50111110, 50112000, 50112100, 50112110, 50112111, 50112120, 50112200, 50112300, 50113000, 50113100, 50113200, 50114000, 50114100, 50114200, 50115000, 50115100, 50115200, 50116000, 50116100, 50116200, 50116300, 50116400, 50116500, 50116510, 50116600, 50117000, 50117100, 50117200, 50117300, 50118000, 50118100, 50118110, 50118200, 50118300, 50118400, 50118500, 50200000, 50210000, 50211000, 50211100, 50211200, 50211210, 50211211, 50211212, 50211300, 50211310, 50212000, 50220000, 50221000, 50221100, 50221200, 50221300, 50221400, 50222000, 50222100, 50223000, 50224000, 50224100, 50224200, 50225000, 50230000, 50231000, 50231100, 50232000, 50232100, 50232200, 50240000, 50241000, 50241100, 50241200, 50242000, 50243000, 50244000, 50245000, 50246000, 50246100, 50246200, 50246300, 50246400, 50314000, 50315000, 50330000, 50331000, 50332000, 50333000, 50333100, 50333200, 50334000, 50334100, 50334110, 50334120, 50334130, 50334140, 50334200, 50334300, 50334400, 50340000, 50341000, 50341100, 50341200, 50342000, 50343000, 50344000, 50344100, 50344200, 50400000, 50410000, 50411000, 50411100, 50411200, 50411300, 50411400, 50411500, 50412000, 50413000, 50413100, 50413200, 50420000, 50421000, 50421100, 50421200, 50422000, 50430000, 50431000, 50432000, 50433000, 50510000, 50511000, 50511100, 50511200, 50512000, 50513000, 50514000, 50514100, 50514200, 50530000, 50531000, 50531100, 50531200, 50531300, 50531400, 50531600, 50532000, 50532100, 50532200, 50532300, 50532400, 50800000, 50810000, 50820000, 50821000, 50822000, 50830000, 50840000, 50841000, 50842000, 50850000, 50860000, 50870000, 50880000, 50881000, 50882000, 50883000, 50884000, 50911000, 50911100, 50911110, 50911120, 50911130, 50911200, 50911210, 50911220, 50912100, 50913100, 50913300, 50913310, 50913400, 50913500, 50913510, 50914000, 50914100, 50914200, 50914300, 50914400, 50914500, 50914600, 50920000, 50921000, 50921100, 50922000, 50923000, 50924000, 50930000, 50931000, 50931100, 50931200, 50931300, 50931400, 50932000, 50932100, 50932200, 50933000, 50934000, 50935000, 50940000, 50941000, 50942000, 50951000, 50952000, 50952100, 50952110, 50952200, 50952400, 50952500, 50960000, 50961000, 50961100, 50961110, 50961200, 50962000, 50970000, 50971000, 50971100, 50971200, 50972000, 50973000, 50973100, 50973200, 50973300, 50973400, 50974000, 50974100, 50974200, 50974300, 50975000, 50975100, 50975200, 50975300, 50976000, 50976100, 50976200, 74732000, 74732100, 74741000, 74742000, 74743000

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
2	Servizi di trasporto terrestre ⁽¹⁾ , inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (eccetto 71235), 7512, 87304	55521200, 60110000, 60112000, 60112100, 60112200, 60112300, 60113000, 60113100, 60113310, 60113400, 60114000, 60115000, 60115100, 60115110, 60116000, 60116100, 60116200, 60116300, 60122110, 60122120, 60122130, 60122140, 60122150, 60122160, 60122161, 60122170, 60123100, 60123200, 60123300, 60123400, 60123500, 60123600, 64120000, 64121000, 64122000, 74612000
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	62110000, 62122000, 62210000, 62230000, 62300000
4	Trasporto di posta per via terrestre ⁽¹⁾ e aerea	71235, 7321	62121000
5	Servizi di telecomunicazione	752	64200000, 64210000, 64211000, 64212000, 64213000, 64214000, 64214200, 64216000, 64216100, 64216110, 64216120, 64216130, 64216140, 64216200, 64216210, 64216300, 64221000, 64222000, 64223000, 64224000, 64225000, 64226000, 72315000, 72318000, 72511100
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari ⁽²⁾	ex 81, 812, 814	66000000, 66100000, 66110000, 66120000, 66130000, 66140000, 66200000, 66300000, 66310000, 66311000, 66312000, 66313000, 66314000, 66315000, 66316000, 66317000, 66320000, 66321000, 66330000, 66331000, 66332000, 66333000, 66334000, 66335000, 66340000, 66341000, 66342000, 66343000, 66343100, 66343200, 66350000, 66360000, 66370000, 66371000, 66372000, 66373000, 66374000, 66380000, 66381000, 66382000, 66383000, 66384000, 67200000, 67210000, 67211000, 67212000, 67220000, 67221000, 67230000, 67240000, 67250000, 67251000, 67260000
7	Servizi informatici ed affini	84	50310000, 50311000, 50311400, 50312000, 50312100, 50312110, 50312120, 50312200, 50312210, 50312220, 50312300, 50312310, 50312320, 50312400, 50312410, 50312420, 50312500, 50312510, 50312520, 50312600, 50312610, 50312620, 50313000, 50313100, 50313200, 50316000, 50317000, 50320000, 50321000, 50322000, 50323000, 50323100, 50323200, 50324000, 50324100, 50324200, 72000000, 72100000, 72110000, 72120000, 72130000, 72140000, 72150000, 72200000, 72210000, 72211000, 72212000, 72220000, 72221000, 72222000, 72222100, 72222200, 72222300, 72223000, 72224000, 72224100, 72224200, 72225000, 72226000, 72227000, 72228000, 72230000, 72231000, 72232000, 72240000, 72241000, 72243000, 72245000, 72246000, 72250000, 72251000, 72252000, 72253000, 72253100, 72253200, 72254000, 72254100, 72260000, 72261000, 72262000, 72263000, 72264000, 72265000, 72266000, 72267000, 72268000, 72300000, 72310000, 72311000, 72311100, 72311200, 72311300, 72312000, 72312100, 72312200, 72313000, 72314000, 72315100, 72316000, 72317000, 72319000, 72320000, 72321000, 72510000, 72511000, 72511110, 72512000, 72514000, 72514100, 72514200, 72514300, 72520000, 72521000, 72521100, 72540000, 72541000, 72541100, 72550000, 72560000, 72570000, 72580000, 72590000, 72591000

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
8	Servizi di ricerca e sviluppo ⁽³⁾	85	63368000, 73000000, 73100000, 73110000, 73111000, 73112000
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	74121000, 74121100, 74121110, 74121112, 74121113, 74121120, 74121200, 74121210, 74121220, 74121230, 74121240, 74121250, 74541000
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	74130000, 74131000, 74131100, 74131110, 74131120, 74131121, 74131130, 74131200, 74131300, 74131400, 74131500, 74131600, 74132000, 74133000, 74423100, 74423110
11	Servizi di consulenza ⁽⁴⁾ gestionale e affini	865, 866	73200000, 73210000, 73220000, 73300000, 74121111, 74141000, 74141100, 74141110, 74141200, 74141300, 74141400, 74141500, 74141510, 74141600, 74141610, 74141620, 74141700, 74141800, 74141900, 74142200, 74150000, 74871000, 90311000, 93620000
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	72242000, 72244000, 74142300, 74142310, 74220000, 74221000, 74222000, 74223000, 74224000, 74225000, 74225100, 74230000, 74231100, 74231110, 74231120, 74231130, 74231200, 74231300, 74231310, 74231320, 74231400, 74231500, 74231510, 74231520, 74231521, 74231530, 74231540, 74231600, 74231700, 74231710, 74231720, 74231721, 74231800, 74231900, 74232000, 74232100, 74232110, 74232120, 74232200, 74232210, 74232220, 74232230, 74232240, 74232300, 74232310, 74232320, 74232400, 74232500, 74232600, 74233000, 74233100, 74233200, 74233300, 74233400, 74233500, 74233600, 74233700, 74240000, 74250000, 74251000, 74252000, 74252100, 74260000, 74261000, 74262000, 74262100, 74263000, 74270000, 74271000, 74271100, 74271200, 74271210, 74271220, 74271300, 74271400, 74271500, 74271700, 74271710, 74271720, 74271800, 74272000, 74272100, 74272110, 74272111, 74272112, 74272113, 74272300, 74273000, 74273100, 74273200, 74274000, 74274100, 74274200, 74274300, 74274400, 74274500, 74275000, 74275100, 74275200, 74276000, 74276100, 74276200, 74276300, 74276400, 74300000, 74310000, 74311000, 74312000, 74312100, 74313000, 74313100, 74313110, 74313120, 74313130, 74313140, 74313141, 74313142, 74313143, 74313144, 74313145, 74313146, 74313147, 74313200, 74313210, 74313220, 74874000
13	Servizi pubblicitari	871	74410000, 74411000, 74412000, 78225000
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201-82206	70300000, 70310000, 70311000, 70320000, 70321000, 70322000, 70330000, 70331000, 70331100, 70332000, 70332100, 70332200, 70332300, 74710000, 74720000, 74721000, 74721100, 74721210, 74721300, 74722000, 74724000, 74730000, 74731000, 74744000, 74750000, 74760000, 93411200, 93411300, 93411400
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	74831530, 78000000, 78100000, 78110000, 78110000, 78112000, 78113000, 78113100, 78114000, 78114100, 78114200, 78114300, 78114400, 78115000, 78115100, 78116000, 78117000, 78118000, 78119000, 78120000,

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
			78121000, 78122000, 78122100, 78123000, 78124000, 78125000, 78130000, 78131000, 78132000, 78133000, 78134000, 78135000, 78135100, 78136000, 78140000, 78141000, 78142000, 78150000, 78151000, 78152000, 78153000, 78160000, 78170000, 78180000, 78200000, 78210000, 78220000, 78221000, 78222000, 78223000, 78224000, 78230000, 78240000, 78300000, 78310000, 78311000, 78312000
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi	94	71221110, 74734000, 74735000, 85142200, 90000000, 90100000, 90110000, 90111000, 90111100, 90111200, 90111300, 90112000, 90112100, 90112200, 90112210, 90112300, 90113000, 90114000, 90120000, 90121000, 90121100, 90121110, 90121120, 90121130, 90121140, 90121200, 90121300, 90121310, 90121320, 90121330, 90121340, 90121400, 90122000, 90122100, 90122110, 90122111, 90122112, 90122113, 90122120, 90122121, 90122122, 90122123, 90122124, 90122130, 90122131, 90122200, 90122210, 90122220, 90122230, 90122240, 90122300, 90122310, 90122320, 90122330, 90122340, 90200000, 90210000, 90211000, 90212000, 90213000, 90220000, 90221000, 90240000, 90300000, 90310000, 90312000, 90313000, 90313100, 90313110, 90313120, 90314000, 90315000, 90315100, 90315200, 90315300, 90320000

ALLEGATO I B

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	55000000, 55100000, 55200000, 55210000, 55220000, 55221000, 55240000, 55241000, 55242000, 55243000, 55250000, 55260000, 55270000, 55300000, 55310000, 55311000, 55312000, 55320000, 55321000, 55322000, 55330000, 55400000, 55410000, 55500000, 55510000, 55511000, 55512000, 55520000, 55521000, 55521100, 55522000, 55523000, 55523100, 55524000, 93410000, 93411000
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	60111000, 60121000, 60121100, 60121200, 60121300, 60121400, 60121500, 60121600
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	61000000, 61100000, 61110000, 61200000, 61210000, 61220000, 61230000, 61240000, 61250000, 61400000, 63370000, 63371000, 63372000, 71221120, 71221130
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62224000, 62224100, 62226000, 63000000, 63100000, 63110000, 63111000, 63112000, 63112100, 63112110, 63120000, 63121000, 63121100, 63121110, 63122000, 63200000, 63210000, 63220000, 63221000, 63222000, 63222100, 63223000, 63223100, 63223110, 63223200, 63223210, 63224000, 63225000, 63226000, 63300000, 63310000, 63311000,

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
			63313000, 63314000, 63315000, 63320000, 63330000, 63340000, 63341000, 63341100, 63342000, 63343000, 63343100, 63344000, 63350000, 63351000, 63352000, 63353000, 63360000, 63361000, 63362000, 63363000, 63364000, 63365000, 63366000, 63366100, 63369000, 63400000, 63410000, 63420000, 63430000, 63500000, 63510000, 63511000, 63512000, 63514000, 63515000, 63516000, 63520000, 63521000, 63522000, 63523000, 63524000, 63600000, 71221140, 74322000, 93600000
21	Servizi legali	861	74110000, 74111000, 74111100, 74111200, 74112000, 74112100, 74112110, 74113000, 74113100, 74113200, 74113210, 74114000
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale	872	74512000, 74522000, 95100000, 95110000, 95120000, 95130000, 95131000, 95132000, 95133000
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (eccetto 87304)	74611000, 74613000, 74614000, 74614100, 74614110, 74615000, 74620000
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92	80000000, 80100000, 80110000, 80200000, 80210000, 80211000, 80212000, 80220000, 80300000, 80310000, 80320000, 80330000, 80340000, 80400000, 80411000, 80411100, 80411200, 80412000, 80421000, 80422000, 80422100, 80423000, 80423100, 80423110, 80423120, 80423200, 80423300, 80423320, 80424000, 80425000, 80426000, 80426100, 80426200, 80427000, 80428000, 80430000, 92312212, 92312213
25	Servizi sanitari e sociali	93	60113300, 74511000, 85000000, 85100000, 85110000, 85111000, 85111100, 85111200, 85111300, 85111320, 85111400, 85111500, 85111600, 85111700, 85111800, 85112000, 85112100, 85120000, 85121000, 85121100, 85121200, 85121300, 85130000, 85131000, 85131100, 85131110, 85140000, 85141000, 85141100, 85141200, 85141210, 85141211, 85141212, 85141220, 85142000, 85142100, 85142200, 85142300, 85142400, 85143000, 85144000, 85144100, 85145000, 85146000, 85146100, 85146200, 85147000, 85148000, 85149000, 85200000, 85300000, 85310000, 85311000, 85311100, 85311200, 85311300, 85312000, 85312100, 85312200, 85312300, 85312310, 85312320, 85312330, 85312400, 85320000, 85323000
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	74875000, 74875100, 74875200, 77310000, 77311000, 77313000, 77400000, 80413000, 80414000, 80415000, 92000000, 92100000, 92110000, 92111000, 92111100, 92111200, 92111210, 92111220, 92111230, 92111240, 92111250, 92111260, 92111300, 92111310, 92111320, 92112000, 92120000, 92121000, 92122000, 92130000, 92140000, 92200000, 92210000, 92211000, 92220000, 92221000, 92300000, 92310000, 92311000, 92312000, 92312100, 92312110, 92312120, 92312130, 92312140, 92312200, 92312210, 92312220, 92312230, 92312240, 92312250, 92320000, 92330000, 92331000, 92331100, 92331200, 92332000, 92340000, 92341000, 92342000, 92342100, 92342200, 92350000, 92351000, 92351100, 92351200, 92352000, 92352100,

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
			92352200, 92360000, 92400000, 92500000, 92510000, 92511000, 92512000, 92520000, 92521000, 92521100, 92521200, 92521210, 92521220, 92522000, 92522100, 92522200, 92530000, 92531000, 92532000, 92533000, 92534000, 92600000, 92610000, 92620000, 92621000, 92622000
27	Altri servizi		50111100, 50232110, 50246500, 50520000, 50521000, 50522000, 50523000, 50531500, 50531510, 50700000, 50710000, 50711000, 50712000, 50720000, 50730000, 50731000, 50732000, 50732100, 50740000, 50760000, 50761000, 50762000, 50911230, 50912200, 50913200, 50915000, 50915100, 50915200, 50952300, 50977000, 52000000, 52100000, 52200000, 52300000, 52400000, 52500000, 52600000, 52700000, 52800000, 52900000, 60113200, 60200000, 60210000, 60220000, 61300000, 62221000, 62222000, 62223000, 63367000, 64110000, 64111000, 64112000, 64113000, 64114000, 64115000, 64116000, 64214100, 64214400, 65000000, 65100000, 65110000, 65120000, 65130000, 65200000, 65210000, 65300000, 65310000, 65320000, 65400000, 65410000, 65500000, 67100000, 67110000, 67120000, 67121000, 67122000, 67130000, 67140000, 67300000, 70100000, 70110000, 70111000, 70112000, 70120000, 70121000, 70121100, 70121200, 70122000, 70122100, 70122110, 70122200, 70122210, 70123000, 70123100, 70123200, 70130000, 70311100, 70311200, 70333000, 71000000, 71100000, 71110000, 71120000, 71130000, 71140000, 71150000, 71160000, 71170000, 71180000, 71181000, 71211300, 71211310, 71211320, 71211400, 71211600, 71211900, 71300000, 71310000, 71311000, 71320000, 71321000, 71321100, 71321200, 71321300, 71321400, 71330000, 71331000, 71332000, 71332100, 71332200, 71333000, 71340000, 71350000, 71360000, 71380000, 74122000, 74122100, 74122200, 74271600, 74271900, 74321000, 74321100, 74420000, 74421000, 74422000, 74423000, 74423200, 74423210, 74542000, 74543000, 74731100, 74810000, 74811000, 74811100, 74811200, 74811300, 74811310, 74811320, 74811330, 74811340, 74812000, 74813000, 74820000, 74821000, 74830000, 74831000, 74831100, 74831110, 74831200, 74831210, 74831300, 74831400, 74831500, 74831510, 74831520, 74831600, 74832000, 74832100, 74841000, 74842000, 74844000, 74850000, 74851000, 74860000, 74861000, 74870000, 74872000, 74873100, 74876000, 74877000, 75000000, 75100000, 75110000, 75111000, 75111100, 75111200, 75112000, 75112100, 75120000, 75121000, 75122000, 75123000, 75124000, 75125000, 75130000, 75131000, 75131100, 75200000, 75210000, 75211000, 75211100, 75211110, 75211200, 75211300, 75220000, 75221000, 75222000, 75230000, 75231000, 75231100, 75231200, 75231210, 75231220, 75231230, 75231240, 75240000, 75241000, 75241100, 75242000, 75242100, 75242110, 75250000, 75251000, 75251100, 75251110, 75251120, 75252000, 75300000, 75310000, 75311000, 75312000, 75313000, 75313100, 75314000, 75320000, 75330000, 75340000, 76000000, 76100000, 76110000, 76111000, 76120000, 76200000, 76210000, 76211000, 76211100, 76211200, 76300000, 76310000, 76320000, 76330000, 76340000, 76400000, 76410000,

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
			76411000, 76420000, 76430000, 76431000, 76440000, 76450000, 76460000, 76470000, 76480000, 76490000, 76491000, 76492000, 76500000, 76510000, 76520000, 76521000, 76522000, 76530000, 76531000, 77000000, 77100000, 77110000, 77120000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211300, 77220000, 77230000, 77330000, 77500000, 77510000, 77600000, 77610000, 77700000, 78400000, 85321000, 85322000, 90114100, 90115000, 90122132, 90123000, 90123100, 90123200, 90123300, 90230000, 91000000, 91100000, 91110000, 91120000, 91130000, 91131000, 91200000, 91300000, 91310000, 91320000, 91330000, 91331000, 91331100, 92230000, 92312211, 93100000, 93110000, 93111000, 93112000, 93120000, 93121000, 93130000, 93140000, 93150000, 93160000, 93200000, 93210000, 93211000, 93220000, 93221000, 93221100, 93221200, 93221300, 93300000, 93310000, 93320000, 93330000, 93411100, 93500000, 93510000, 93511000, 93511100, 93621000, 93700000, 93710000, 93711000, 93711100, 93711110, 93711200, 93712000, 93910000, 93930000, 93940000, 93950000, 95000000, 99000000, 99100000

(¹) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

(²) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

(³) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

(⁴) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, TERZO COMMA

NACE ⁽¹⁾

SEZIONE F — COSTRUZIONI

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	CPV Codice
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: — nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	Questa classe comprende: — la demolizione di edifici e di altre strutture — lo sgombero dei cantieri edili — il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio del cantiere edile — il drenaggio di terreni agricoli o forestali	45110000
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 — la perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 — le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20	45120000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo — la costruzione di opere di ingegneria civile: — ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze	45210000

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	CPV Codice
				<ul style="list-style-type: none"> — condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari — il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 — il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28 — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23 — l'installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4 — le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20 — la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20 	
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la costruzione di tetti — la copertura di tetti — lavori d'impermeabilizzazione 	45220000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni — la costruzione di strade ferrate — la costruzione di piste di campi di aviazione — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive — la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11 	45230000
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la costruzione di: <ul style="list-style-type: none"> — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. — dighe e sbarramenti — lavori di dragaggio — lavori sotterranei 	45240000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: — lavori di fondazione, inclusa la palificazione 	45250000

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	CPV Codice
				<ul style="list-style-type: none"> — perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi — posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio — piegatura d'acciaio — posa in opera di mattoni e pietre — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio — costruzione di camini e forni industriali <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32 	
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: <ul style="list-style-type: none"> — cavi e raccordi elettrici — sistemi di telecomunicazione — sistemi di riscaldamento elettrico — antenne d'uso privato — impianti di segnalazione d'incendio — sistemi d'allarme antifurto — ascensori e scale mobili — linee di discesa di parafulmini, ecc. 	45310000
		45.32	Lavori di isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22 	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: <ul style="list-style-type: none"> — impianti idraulico-sanitari — raccordi per il gas — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria sistemi antincendio (sprinkler) 	45330000

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	CPV Codice
				Questa classe non comprende: — l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31	
		45.34	Altri lavori di installazione	Questa classe comprende: — l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove	45340000
	45.4		Lavori di completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	Questa classe comprende: — lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	Questa classe comprende: — l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale — completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43	45420000
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	Questa classe comprende: — la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti — moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti — rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri — carta da parati	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	Questa classe comprende: — la tinteggiatura interna ed esterna di edifici — la verniciatura di strutture di genio civile — la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe comprende: — la posa in opera di finestre, cfr. 45.42	45440000

Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	CPV Codice
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	Questa classe non comprende: — l'installazione di piscine private — la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a., compresa la rimozione dei residui Questa classe non comprende: — le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70	45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: — il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32	

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

I. BELGIO

Organismi

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,
- Conseil autonome de l'enseignement communautaire — Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,
- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises — Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande — Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),
- Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bibliotheek Albert I,
- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,
- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité — Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekeringen,
- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie — Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge — Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,
- Caisse nationale des calamités — Nationale Kas voor de Rampenschade,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: „Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten”),
- Centre informatique pour la Région bruxelloise — Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest,
- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale — Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,
- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique — Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België,
- Conseil central de l'économie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
- Conseil économique et social de la Région wallonne — Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,
- Conseil national du travail — Nationale Arbeidsraad,
- Conseil supérieur des classes moyennes — Hoge Raad voor de Middenstand,
- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié — Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,
- Fondation royale — Koninklijke Schenking,
- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires — Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,
- Fonds d'aide médicale urgente — Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,
- Fonds des accidents du travail — Fonds voor Arbeidsongevallen,
- Fonds des maladies professionnelles — Fonds voor Beroepsziekten,
- Fonds des routes — Wegenfonds,

- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises — Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,
- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,
- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs — Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,
- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,
- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche — Fonds voor Scheepjongens aan Boord van Vissersvaartuigen,
- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine — Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,
- Institut d'aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte-aëronomie,
- Institut belge de normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie,
- Institut bruxellois de l'environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer,
- Institut d'expertise vétérinaire — Instituut voor Veterinaire Keuring,
- Institut économique et social des classes moyennes — Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,
- Institut d'hygiène et d'épidémiologie — Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie,
- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes — Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand,
- Institut géographique national — Nationaal Geografisch Instituut,
- Institut géotechnique de l'État — Rijksinstituut voor Grondmechanica,
- Institut national d'assurance maladie-invalidité — Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants — Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,
- Institut national des industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,
- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,
- Institut pour l'amélioration des conditions de travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,
- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture — Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,
- Institut royal belge des sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
- Institut royal belge du patrimoine artistique — Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,
- Institut royal de météorologie — Koninklijk Meteorologisch Instituut,
- Enfance et famille — Kind en Gezin,
- Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,
- Mémorial national du fort de Breendonck — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,
- Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,
- Musées royaux d'art et d'histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique — Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
- Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België,
- Office belge de l'économie et de l'agriculture — Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,
- Office belge du commerce extérieur — Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,
- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire — Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,
- Office de la naissance et de l'enfance — Dienst voor Borelingen en Kinderen,
- Office de la navigation — Dienst voor de Scheepvaart,
- Office de promotion du tourisme de la Communauté française — Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap,

- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires — Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,
- Office de sécurité sociale d'outre-mer — Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,
- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,
- Office national de l'emploi — Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,
- Office national des débouchés agricoles et horticoles — Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,
- Office national de sécurité sociale — Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,
- Office national des pensions — Rijksdienst voor Pensioenen,
- Office national des vacances annuelles — Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,
- Office national du lait — Nationale Zuiveldienst,
- Office régional bruxellois de l'emploi — Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,
- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation — Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,
- Office régulateur de la navigation intérieure — Dienst voor Regeling der Binnenvaart,
- Société publique des déchets pour la Région flamande — Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,
- Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België,
- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles — Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen,
- Palais des beaux-arts — Paleis voor Schone Kunsten,
- Pool des marins de la marine marchande — Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,
- Port autonome de Charleroi — Autonome Haven van Charleroi,
- Port autonome de Liège — Autonome Haven van Luik,
- Port autonome de Namur — Autonome Haven van Namen,
- Radio et télévision belges de la Communauté française — Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,
- Régie des bâtiments — Regie der Gebouwen,
- Régie des voies aériennes — Regie der Luchtwegen,
- Régie des postes — Regie der Posterijen,
- Régie des télégraphes et des téléphones — Regie van Telegraaf en Telefoon,
- Conseil économique et social pour la Flandre — Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,
- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles — Naamloze Vennootschap „Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel”,
- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
- Société nationale terrienne — Nationale Landmaatschappij,
- Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntchouwburg,
- Universités relevant de la Communauté flamande — Universiteiten ahangende van de Vlaamse Gemeenschap,
- Universités relevant de la Communauté française — Universiteiten ahangende van de Franse Gemeenschap,
- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle — Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,
- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales — Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,
- Société flamande du logement et sociétés agréées — Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées — Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen,
- Société flamande d'épuration des eaux — Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,
- Fonds flamand du logement des familles nombreuses — Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

Categorie

- les centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale),
- les fabriques d'église (organismi per la manutenzione delle chiese).

II. DANIMARCA

Organismi

- Københavns Havn,
- Danmarks Radio,
- TV 2/Danmark,
- TV2 Reklame A/S,
- Danmarks Nationalbank,
- A/S Storebæltsforbindelsen,
- A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark),
- Københavns Lufthavn A/S,
- Byfornyelsesselskabet København,
- Tele Danmark A/S e sue filiali,
- Fyns Telefon A/S,
- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,
- Københavns Telefon Aktieselskab,
- Tele Sønderjylland A/S,
- Telecom A/S,
- Tele Danmark Mobil A/S.

Categorie

- De kommunale havne (porti municipali),
- Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).

III. GERMANIA

1. Categorie

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:

1.1. Enti

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (associazioni di professioni liberali, ordini forensi, notari, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti),
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni di natura economica, camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane),
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (assicurazioni sociali, casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni),
- kassenärztliche Vereinigungen (associazioni di medici delle casse malattia),
- Genossenschaften und Verbände (cooperative e federazioni).

1.2. Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (enti federali dotati di personalità giuridica),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (enti di assistenza e opere universitarie),
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza).

2. Persone giuridiche di diritto privato

Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici comuni), specie nei seguenti settori:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, sardigna),
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici),
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto)
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sportivo: piscine, impianti sportivi),
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (civile: pompieri, pronto intervento),
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari),
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (scientifico, della ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca),
- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche),
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi),
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economico: società di promozione dello sviluppo economico),
- Friedhofs- und Bestattungswesen (dei cimiteri e inumazione),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (della cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione).

IV. GRECIA

Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato.

V. SPAGNA

Categorie

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sicurezza sociale),
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione statale),
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità autonome),
- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli enti locali),
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altri enti soggetti alla legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo).

VI. FRANCIA

Organismi

1. enti pubblici nazionali:

1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale:

- Collège de France,
- Conservatoire national des arts et métiers,
- Observatoire de Paris;

1.2. scientifici e tecnologici:

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
- Institut national de la recherche agronomique,
- Institut national de la santé et de la recherche médicale,
- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM);

1.3. a carattere amministrativo:

- Agence nationale pour l'emploi,
- Caisse nationale des allocations familiales,
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,
- Agences financières de bassins.

Categorie

1. Enti pubblici nazionali:

- Universités, (università),
- Ecoles normales d'instituteurs (scuole normali per insegnanti).

2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo:

- Collèges (scuole secondarie),
- Lycées (scuole secondarie: licei),
- Etablissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri),
- Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari).

3. Consorzi fra enti territoriali:

- Syndicats de communes (consorzi di comuni),
- Districts (distretti),
- Communautés urbaines (consorzi urbani),
- Institutions interdépartementales et interrégionales (istituzioni interdipartimentali e interregionali).

VII. IRLANDA

Organismi

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,
- Local Government Computer Services Board,
- Local Government Staff Negotiations Board,
- Córas Tráchtála (Irish Export Board),
- Industrial Development Authority,
- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
- Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board),
- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),
- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Categorie

- Third Level Educational Bodies of a Public Character (enti pubblici d'istruzione di livello postsecondario),
- National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la ricerca),
- Hospital Boards of a Public Character (enti pubblici ospedalieri),
- National Health & Social Agencies of a Public Character (enti pubblici nazionali per la sanità e la sicurezza sociale),
- Central & Regional Fishery Boards (enti centrali e regionali per la pesca).

VIII. ITALIA

Organismi

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Categorie

- Enti portuali e aeroportuali,
- Consorzi per le opere idrauliche,
- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo o di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

IX. LUSSEMBURGO

Categorie

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo),
- Établissements publics placés sous la surveillance des communes (enti pubblici soggetti al controllo dei comuni),
- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1990 telle qu'elle a été modifiée par la suite (consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1990, successivamente modificata).

X. PAESI BASSI

Organismi

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Categorie

- De waterschappen (enti per le opere idrauliche),
- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica del 1985), de academische ziekenhuizen (cliniche universitarie).

XI. AUSTRIA

Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della «Rechnungshof» (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

XII. PORTOGALLO

Categorie

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),
- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),
- Fundações públicas (fondazioni pubbliche),
- Administrações gerais e juntas autónomas (amministrazioni generali e giunte autonome).

XIII. FINLANDIA

Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

XIV. SVEZIA

Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici.

XV. REGNO UNITO

Organismi

- Central Blood Laboratories Authority,
- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Services Board,
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
- Commission for the New Towns,
- Development Board For Rural Wales,
- English Industrial Estates Corporation,
- National Rivers Authority,
- Northern Ireland Housing Executive,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.

Categorie

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (università e politecnici, scuole e collegi sovvenzionati),
 - National Museums and Galleries (gallerie e musei nazionali),
 - Research Councils (consigli di ricerca),
 - Fire Authorities (autorità competenti in caso di incendi),
 - National Health Service Authorities (autorità del servizio sanitario nazionale),
 - Police Authorities (autorità di polizia),
 - New Town Development Corporations (società di sviluppo di nuove città),
 - Urban Development Corporations (società di sviluppo urbano).
-

ALLEGATO IV

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

BELGIO

A. Stato federale

- Services du premier ministre
- Ministère des affaires économiques
- Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement
- Ministère de l'agriculture
- Ministère des classes moyennes
- Ministère des communications et de l'infrastructure
- Ministère de la défense nationale ⁽¹⁾
- Ministère de l'emploi et du travail
- Ministère des finances
- Ministère de l'intérieur et de la fonction publique
- Ministère de la justice
- Ministère de la santé publique et de l'environnement
- la Poste ⁽²⁾
- la Régie des bâtiments
- le Fonds des routes

B. Ufficio nazionale di sicurezza sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
- L'Institut national d'assurance maladie-invalidité
- L'Office national des pensions
- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité
- Le Fonds des maladies professionnelles
- L'Office national de l'emploi.

⁽¹⁾ Escluse dotazioni di guerra

⁽²⁾ Attività postali di cui alla legge del 24.12.1993

DANIMARCA

1. Folketinget — Rigsrevisionen
2. Statsministeriet
3. Udenrigsministeriet — 2 departementer
4. Arbejdsministeriet — 5 styrelser og institutioner
5. Boligministeriet — 7 styrelser og institutioner
6. Erhvervsministeriet — 7 styrelser og institutioner
7. Finansministeriet — 3 styrelser og institutioner
8. Forskningsministeriet — 1 styrelse
9. Forsvarsministeriet ⁽¹⁾ — adskillige institutioner
10. Indenrigsministeriet — 2 styrelser
11. Justitsministeriet — 2 direktorater og adskillige politimyndigheder og domstole
12. Kirkeministeriet — 10 stiftsøvrigheder
13. Kulturministeriet — 3 institutioner samt adskillige statsejede museer og højere læreanstalter
14. Landbrugs- og fiskeriministeriet — 23 direktorater og institutioner
15. Miljø- og energiministeriet — 6 styrelser og forsøgsanlægget Risø
16. Skatteministeriet — 1 styrelse

17. Socialministeriet — 4 styrelser og institutioner
18. Sundhedsministeriet — adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut
19. Trafikministeriet — 12 styrelser og institutioner
20. Undervisningsministeriet — 6 direktorater samt 12 universiteter og andre højere læreanstalter
21. Økonomiministeriet — Danmarks Statistik.

(¹) Escluse dotazioni di guerra

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. Auswärtiges Amt
2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
5. Bundesministerium der Finanzen
6. Bundesministerium für Forschung und Technologie
7. Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)
8. Bundesministerium für Gesundheit
9. Bundesministerium für Frauen und Jugend
10. Bundesministerium für Familie und Senioren
11. Bundesministerium der Justiz
12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
13. Bundesministerium für Post und Telekommunikation (¹)
14. Bundesministerium für Wirtschaft
15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
16. Bundesministerium der Verteidigung (²)
17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
18. Bundesministerium für Verkehr

(¹) Escluse apparecchiature per telecomunicazioni.

(²) Escluse dotazioni di guerra.

GRECIA

1. Ministry of National Economy
2. Ministry of Education and Religion
3. Ministry of Commerce
4. Ministry of Industry, Energy and Technology
5. Ministry of Merchant Marine
6. Ministry to the Prime Minister
7. Ministry of the Aegean
8. Ministry of Foreign Affairs
9. Ministry of Justice
10. Ministry of the Interior
11. Ministry of Labour
12. Ministry of Culture and Sciences
13. Ministry of Environment, Planning and Public Works
14. Ministry of Finance
15. Ministry of Transport and Communications
16. Ministry of Health and Social Security
17. Ministry of Macedonia and Thrace

18. Army General Staff
19. Navy General Staff
20. Airforce General Staff
21. Ministry of Agriculture
22. General Secretariat for Press and Information
23. General Secretariat for Youth
24. General State Laboratory
25. General Secretariat for Further Education
26. General Secretariat of Equality
27. General Secretariat for Social Security
28. General Secretariat for Greeks Living Abroad
29. General Secretariat for Industry
30. General Secretariat for Research and Technology
31. General Secretariat for Sports
32. General Secretariat for Public Works
33. National Statistical Service
34. National Welfare Organisation
35. Workers' Housing Organisation
36. National Printing Office
37. Greek Atomic Energy Commission
38. Greek Highway Fund
39. University of Athens
40. University of the Aegean
41. University of Thessaloniki
42. University of Thrace
43. University of Ioannina
44. University of Patras
45. Polytechnic School of Crete
46. Sivitaniidios Technical School
47. University of Macedonia
48. Eginitio Hospital
49. Areteio Hospital
50. National Centre of Public Administration
51. Hellenic Post (EL. TA.)
52. Public Material Management Organisation
53. Farmers' Insurance Organisation
54. School Building Organisation

SPAGNA

1. Ministerio de Asuntos Exteriores
2. Ministerio de Justicia
3. Ministerio de Defensa ⁽¹⁾
4. Ministerio de Economía y Hacienda
5. Ministerio del Interior
6. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
7. Ministerio de Educación y Ciencia
8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
9. Ministerio de Industria y Energía
10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia
12. Ministerio para las Administraciones Públicas
13. Ministerio de Cultura
14. Ministerio de Comercio y Turismo
15. Ministerio de Sanidad y Consumo
16. Ministerio de Asuntos Sociales.

(¹) Escluse dotazioni di guerra

FRANCE

1. Principali committenti

A. Budget général

- Services du premier ministre
- Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville
- Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
- Ministère de la justice
- Ministère de la défense
- Ministère des affaires étrangères
- Ministère de l'éducation nationale
- Ministère de l'économie
- Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
- Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme
- Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat
- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
- Ministère de la culture et de la francophonie
- Ministère du budget
- Ministère de l'agriculture et de la pêche
- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Ministère de l'environnement
- Ministère de la fonction publique
- Ministère du logement
- Ministère de la coopération
- Ministère des départements et territoires d'outre-mer
- Ministère de la jeunesse et des sports
- Ministère de la communication
- Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- Imprimerie nationale

C. Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

- Fonds forestier national
- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels
- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
- Caisse autonome de la reconstruction

2. Enti pubblici nazionali a carattere amministrativo

- Académie de France à Rome
- Académie de marine
- Académie des sciences d'outre-mer
- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
- Agences financières de bassins
- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
- Bibliothèque nationale
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)
- Caisse des dépôts et consignations
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)
- Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Caisse nationale des autoroutes (CNA)
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
- Caisse nationale des monuments historiques et des sites
- Caisse nationale des télécommunications (1)
- Caisse de garantie du logement social
- Casa de Velasquez
- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet
- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture
- Centre d'études supérieures de sécurité sociale
- Centres de formation professionnelle agricole
- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
- Centre national de la cinématographie française
- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée
- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)
- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole
- Centre national des lettres
- Centre national de documentation pédagogique
- Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
- Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager
- Centre national de promotion rurale de Marmilhat
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Centre régional d'éducation populaire d'Ale-de-France
- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
- Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
- Centres régionaux de la propriété forestière
- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
- Chancelleries des universités
- Collège de France
- Commission des opérations de bourse
- Conseil supérieur de la pêche
- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers
- Conservatoire national supérieur de musique
- Conservatoire national supérieur d'art dramatique
- Domaine de Pompadour
- École centrale — Lyon
- École centrale des arts et manufactures
- École française d'archéologie d'Athènes
- École française d'Extrême-Orient
- École française de Rome
- École des hautes études en sciences sociales
- École nationale d'administration
- École nationale de l'aviation civile (ENAC)
- École nationale des Chartes
- École nationale d'équitation
- École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)
- Écoles nationales d'ingénieurs
- École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires
- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires
- École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)
- École nationale de la magistrature
- Écoles nationales de la marine marchande
- École nationale de la santé publique (ENSP)
- École nationale de ski et d'alpinisme
- École nationale supérieure agronomique — Montpellier
- École nationale supérieure agronomique — Rennes
- École nationale supérieure des arts décoratifs
- École nationale supérieure des arts et industries — Strasbourg
- École nationale supérieure des arts et industries textiles — Roubaix
- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
- École nationale supérieure des beaux-arts
- École nationale supérieure des bibliothécaires
- École nationale supérieure de céramique industrielle
- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
- École nationale supérieure d'horticulture
- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires
- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)
- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)
- Écoles nationales vétérinaires
- École nationale de voile
- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices
- Écoles normales nationales d'apprentissage
- Écoles normales supérieures
- École polytechnique
- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
- École de sylviculture — Croigny (Aube)
- École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)
- École de viticulture — Avize (Marne)
- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice
- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie
- Fondation Singer-Polignac
- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller
- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)
- Institut français d'archéologie orientale du Caire
- Institut géographique national
- Institut industriel du Nord
- Institut international d'administration publique (IIAP)
- Institut national agronomique de Paris-Grignon
- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)
- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)
- Institut national de la consommation (INC)
- Institut national d'éducation populaire (INEP)
- Institut national d'études démographiques (INED)
- Institut national des jeunes aveugles — Paris
- Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
- Institut national des jeunes sourds — Chambéry
- Institut national des jeunes sourds — Metz
- Institut national des jeunes sourds — Paris
- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)
- Institut national de promotion supérieure agricole
- Institut national de la propriété industrielle
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de recherche pédagogique (INRP)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Institut national des sports
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts nationaux des sciences appliquées
- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen
- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
- Instituts régionaux d'administration
- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen
- Musée de l'armée
- Musée Gustave-Moreau
- Musée de la marine
- Musée national J.-J.-Henner
- Musée national de la Légion d'honneur
- Musée de la poste
- Muséum national d'histoire naturelle
- Musée Auguste-Rodin
- Observatoire de Paris
- Office de coopération et d'accueil universitaire
- Office français de protection des réfugiés et apatrides
- Office national des anciens combattants
- Office national de la chasse
- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
- Office national d'immigration (ONI)
- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)
- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte
- Parcs nationaux
- Réunion des musées nationaux
- Syndicat des transports parisiens
- Thermes nationaux — Aix-les-Bains
- Universités

3. Altri organismi pubblici nazionali

- Union des groupements d'achats publics (UGAP).

(¹) Solo poste

IRLANDA

1. Principali committenti

Office of Public Works

2. Altre entità

- President's Establishment
- Houses of the Oireachtas (Parliament)
- Department of the Taoiseach (Prime Minister)
- Office of the Tanaiste (Deputy Prime Minister)
- Central Statistics Office
- Department of Arts, Culture and the Gaeltacht
- National Gallery of Ireland
- Department of Finance
- State Laboratory
- Office of the Comptroller and Auditor General
- Office of the Attorney General
- Office of the Director of Public Prosecutions
- Valuation Office
- Civil Service Commission
- Office of the Ombudsman
- Office of the Revenue Commissioners
- Department of Justice
- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland
- Department of the Environment
- Department of Education
- Department of the Marine
- Department of Agriculture, Food and Forestry
- Department of Enterprise and Employment
- Department of Trade and Tourism
- Department of Defence (¹)
- Department of Foreign Affairs
- Department of Social Welfare
- Department of Health
- Department of Transport, Energy and Communications.

(¹) Escluse dotazioni di guerra.

ITALIA

1. Ministry of the Treasury ⁽¹⁾
2. Ministry of Finance ⁽²⁾
3. Ministry of Justice
4. Ministry of Foreign Affairs
5. Ministry of Education
6. Ministry of the Interior
7. Ministry of Public Works
8. Ministry for Co-ordination (International Relations and EC Agricultural Policies)
9. Ministry of Industry, Trade and Craft Trades
10. Ministry of Employment and Social Security
11. Ministry of Health
12. Ministry of Cultural Affairs and the Environment
13. Ministry of Defence ⁽³⁾
14. Budget and Economic Planning Ministry
15. Ministry of Foreign Trade
16. Ministry of Posts and Telecommunications ⁽⁴⁾
17. Ministry of the environment
18. Ministry of University and Scientific and Technological Research.

⁽¹⁾ Entità committente centrale per la maggior parte degli altri ministeri ed entità.

⁽²⁾ Escluse commesse dei monopoli salì e tabacchi

⁽³⁾ Escluse dotazioni militari

⁽⁴⁾ Solo servizi postali

LUSSEMBURGO

1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État
2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture
3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique
4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite
5. Ministère de la force publique: armée ⁽¹⁾ — gendarmerie — police
6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires
7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique
8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics — ponts et chaussées
9. Ministère des communications: centre informatique de l'État
10. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux.

⁽¹⁾ Escluse dotazioni di guerra

PAESI BASSI

1. Ministry of General Affairs — Ministerie van Algemene Zaken
 - Advisory Council on Government Policy — Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 - National Information Office — Rijksvoorlichtingsdienst
2. Ministry of the Interior — Ministerie van Binnenlandse Zaken
 - Government Personnel Information System Service — Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel
 - Redundancy Payment and Benefits Agency — Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen
 - Public Servants Medical Expenses Agency — Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
 - RPD Advisory Service — RPD Advies
 - Central Archives and Interdepartmental Text Processing — CAS/ITW

3. Ministry of Foreign Affairs + Directorate-General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs — Ministerie van Buitenlandse Zaken + Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking
4. Ministry of Defence — Ministerie van Defensie ⁽¹⁾
 - Directorate of material Royal Netherlands Navy — Directie materieel Koninklijke Marine
 - Directorate of material Royal Netherlands Army — Directie materieel Koninklijke Landmacht
 - Directorate of material Royal Netherlands Air Force — Directie materieel Koninklijke Luchtmacht
5. Ministry of Economic Affairs — Ministerie van Economische Zaken
 - Economic Investigation Agency — Economische Controledienst
 - Central Plan Bureau — Centraal Planbureau
 - Netherlands Central Bureau of Statistics — Centraal Bureau voor de Statistiek
 - Senter — Senter
 - Industrial Property Office — Bureau voor de Industriële Eigendom
 - Central Licensing Office for Import and Export — Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer
 - State Supervision of Mines — Staatstoezicht op de Mijnen
 - Geological Survey of the Netherlands — Rijks Geologische Dienst
6. Ministry of Finance — Ministerie van Financiën
 - State Property Department — Dienst der Domeinen
 - Directorates of the State Tax Department — Directies der Rijksbelastingen
 - State Tax Department/Fiscal Intelligence and Information Department — Belastingdienst/FIOD
 - State Tax Department/Computer Centre — Belastingdienst/Automatiseringscentrum
 - State Tax Department/Training — Belastingdienst/Opleidingen
7. Ministry of Justice — Ministerie van Justitie
 - Education and Training Organization, Directorate General for the Protection of Young People and the care of Offenders — Opleidings- en vormingsorganisatie Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg
 - Child Care and Protection Board — Raden voor de Kinderbescherming in de provincies
 - State Institutions for Child care and Protection — Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming in de provincies
 - Prisons — Penitentiaire inrichtingen in de provincie
 - State Institutions for Persons Placed under Hospital Order — Rijksinrichtingen voor TBS-verpleging in de provincies
 - Internal Facilities Service of the Directorate for Young Offenders and Young Peoples Institute — Dienst Facilitaire Zaken van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen
 - Legal Aid Department — Dienst Gerechtelijke Ondersteuning in de arrondissementen
 - Central Collection Office for the Courts — Centraal Ontvangstkantoor der Gerechten
 - Central Debt Collection Agency of the Ministry of Justice — Centraal Justitie Incassobureau
 - National Criminal Investigation Department — Rijksrecherche
 - Forensic Laboratory — Gerechtelijk Laboratorium
 - National Police Services Force — Korps Landelijke Politiediensten
 - District offices of the Immigration and Naturalisation Service — Districtskantoren Immigratie- en Naturalisatiedienst
8. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries — Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
 - National Forest Service — Staatsbosbeheer
 - Agricultural Research Service — Dienst Landbouwkundig Onderzoek
 - Agricultural Extension Service — Dienst Landbouwvoorlichting
 - Land Development Service — Landinrichtingsdienst
 - National Inspection Service for Animals and Animal Protection — Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees
 - Plant Protection Service — Plantenziektenkundige Dienst
 - General Inspection Service — Algemene Inspectiedienst
 - National Fisheries Research Institute — Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
 - Government Institute for Quality Control of Agricultural Products — Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en Tuinbouwproducten
 - National Institute for Nature Management — Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
 - Game Fund — Jachtfonds

9. Ministry of Education and Science — Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
 - Royal Library — Koninklijke Bibliotheek
 - Institute for Netherlands History — Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
 - Netherlands State Institute for War Documentation — Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
 - Institute for Educational Research — Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs
 - National Institute for Curriculum Development — Instituut voor de Leerplan Ontwikkeling
10. Ministry of Social Affairs and Employment — Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 - Wages Inspection Service — Loontechnische dienst
 - Inspectorate for Social Affairs and Employment — Inspectie en Informatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 - National Social Assistance Consultancies Services — Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid
 - Steam Equipment Supervision Service — Dienst voor het Stoomwezen
 - Conscientious Objectors Employment Department — Tewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst
 - Directorate for Equal Opportunities — Directie Emancipatie
11. Ministry of Transport, Public Works and Water Management — Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 - Directorate-General for Transport — Directoraat-Generaal Vervoer
 - Directorate-General for Public Works and Water Management — Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
 - Directorate-General for Civil Aviation — Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst
 - Telecommunications and Post Department — Hoofddirectie Telecommunicatie en Post
 - Regional Offices of the Directorates-General and General Management, Inland Waterway Navigation Service — De regionale organisatie van de directoraten-generaal en de hoofddirectie Vaarwegmarkeringsdienst
12. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment — Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 - Directorate-General for Environment Management — Directoraat-Generaal Milieubeheer
 - Directorate-General for Public Housing — Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting
 - Government Buildings Agency — Rijksgebouwendienst
 - National Physical Planning Agency — Rijksplanologische Dienst
13. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs — Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
 - Social and Cultural Planning Office — Sociaal en Cultureel Planbureau
 - Inspectorate for Child and Youth Care and Protection Services — Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
 - Medical Inspectorate of Health Care — Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
 - Cultural Castle Council — Rijksdienst Kastelenbeheer
 - National Archives Department — Rijksarchiefdienst
 - Department for the Conservation of Historic Buildings and Sites — Rijksdienst voor de Monumentenzorg
 - National Institute of Public Health and Environmental Protection — Rijksinstituut voor Milieuhygiëne
 - National Archeological Field Survey Commission — Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
 - Netherlands Office for Fine Arts — Rijksdienst Beeldende Kunst
14. Cabinet for Netherlands Antillean and Aruban Affairs — Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken
15. Higher Colleges of State — Hogere Colleges van Staat
16. Council of State — Raad van State
17. Netherlands Court of Audit — Algemene Rekenkamer
18. National Ombudsman — Nationale Ombudsman.

(¹) Escluse dotazioni di guerra.

AUSTRIA

1. Bundeskanzleramt — Amtswirtschaftsstelle
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
3. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz

4. Bundesministerium für Finanzen
 - a) Amtswirtschaftsstelle
 - b) Abteilung VI/5 (EDV-Beschaffung des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)
 - c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)
5. Bundesministerium für Jugend und Familie — Amtswirtschaftsstelle
6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
7. Bundesministerium für Inneres
 - a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)
 - b) EDV-Zentrum (Beschaffung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware))
 - c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)
 - d) Abteilung I/6 (Beschaffung von Sachgütern (mit Ausnahme der von der Abteilung II/3 zu beschaffenden Sachgüter) für die Bundespolizei)
 - e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Fluggeräten)
8. Bundesministerium für Justiz — Amtswirtschaftsstelle
9. Bundesministerium für Landesverteidigung ⁽¹⁾
10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales — Amtswirtschaftsstelle
12. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten
13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
14. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
15. Österreichisches Statistisches Zentralamt
16. Österreichische Staatsdruckerei
17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)
19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten
20. Austro Control GmbH — Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung
21. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge
22. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)
23. Bundesministerium für Umwelt — Amtswirtschaftsstelle.

⁽¹⁾ Escluse dotazioni di guerra.

PORTOGALLO

Prime Minister's Office

Legal Centre

Centre for Studies and Training (Local Government)

Government Computer Network Management Centre

National Council for Civil Defence Planning

Permanent Council for Industrial Conciliation

Department for Vocational and Advanced Training

Ministerial Department with special responsibility for Macao

Ministerial Department responsible for Community Service by Conscientious Objectors

Institute for Youth

National Administration Institute

Secretariat General, Prime Minister's Office

Secretariat for Administrative Modernization

Social Services, Prime Minister's Office

Ministry of Home Affairs

Directorate-General for Roads

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Civilian administrations
Customs Police
Republican National Guard
Police
Secretariat General
Technical Secretariat for Electoral Matters
Customs and Immigration Department
Intelligence and Security Department
National Fire Service
Ministry of Agriculture
Control Agency for Community Aid to Olive Oil Production
Regional Directorate for Agriculture (Beira Interior)
Regional Directorate for Agriculture (Beira Litoral)
Regional Directorate for Agriculture (Entre Douro e Minho)
Regional Directorate for Agriculture (Trás-os-Montes)
Regional Directorate for Agriculture (Alentejo)
Regional Directorate for Agriculture (Algarve)
Regional Directorate for Agriculture (Ribatejo e Oeste)
General Inspectorate and Audit Office (Management Audits)
Viticulture Institute
National Agricultural Research Institute
Institute for the Regulation and Guidance of Agricultural Markets
Institute for Agricultural Structures and Rural Development
Institute for Protection of Agri-Food Production
Institute for Forests
Institute for Agricultural Markets and Agri-Foods Industry
Secretariat General
IFADAP (Financial Institute for the Development of Agriculture and Fishing) ⁽¹⁾
INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute) ⁽²⁾
Ministry of the Environment and Natural Resources
Directorate-General for Environment
Institute for Environmental Promotion
Institute for the Consumer
Institute for Meteorology
Secretariat General
Institute for Natural Conservancy
Ministerial Department for the Improvement of the Estoril Coast
Regional Directorates for Environment and Natural Resources
Water Institute
Ministry of Trade and Tourism
Commission responsible for the Application of Economic Penalties
Directorate-General for Competition and Prices
Directorate-General for Inspection (Economic Affairs)
Directorate-General for Tourism
Directorate-General for Trade
Tourism Fund
Ministerial Department responsible for Community Affairs
ICEP (Portuguese Foreign Trade Institute)
General Inspectorate for Gambling
National Institute for Training in Tourism
Regional Tourist Boards

Secretariat General
ENATUR (National Tourism Enterprise) — Public enterprise (1)
Ministry of Defence (2)
National Security Authority
National Council for Emergency Civil Planning
Directorate-General for Armaments and Defence Equipments
Directorate-General for Infrastructure
Directorate-General for Personnel
Directorate-General for National Defence Policy
Secretariat General
Office of the Chief of Staff of the Armed Forces (2)
Administrative Council of the Office of the Chief of Staff of the Armed Forces
Commission of Maintenance of NATO Infrastructure
Executive Commission of NATO Infrastructure
Social Works of the Armed Forces
Office of the Chief of Staff, Air Force (2)
Air Force Logistics and Administrative Commando
General Workshop for Aeronautical Equipment
Office of the Chief of Staff, Army (2)
Logistics Department
Directorate for Army Engineering
Directorate for Army Communications
Service Directorate for Fortifications and Army Works
Service Directorate for the Army Physical Education
Service Directorate Responsible for the Army Computer
Service Directorate for Intendancy
Service Directorate for Equipment
Service Directorate for Health
Directorate for Transport
Main Army Hospital
General Workshop of Uniforms and Equipment
General Workshop of Engineering Equipment
Bakery
Army Laboratory for Chemical and Pharmaceutical Products
Office of the Chief of Staff, Navy (2)
Directorate for Naval Facilities
Directorate-General for Naval Equipment
Directorate for Instruction and Training
Directorate of the Service of Naval Health
The Navy Hospital
Directorate for Supplies
Directorate for Transport
Directorate of the Service of Maintenance
Armed Computer Service
Continent Naval Commando
AAores Naval Commando
Madeira Naval Commando
Commando of Lisbon Naval Station
Army Centre for Physical Education
Administrative Council of Central Navy Administration
Naval War Height Institute

Directorate-General for the Navy
Directorate-General for Lighthouses and School for Lighthouse Keepers
The Hydrographic Institute
Vasco da Gama Aquarium
The Alfeite Arsenal
Ministry of Education
Secretariat General
Department for Planning and Financial Management
Department for Higher Education
Department for Secondary Education
Department for Basic Education
Department for Educational Resources Management
General Inspectorate of Education
Bureau for the Launching and Coordination of the School Year
Regional Directorate for Education (North)
Regional Directorate for Education (Centre)
Regional Directorate for Education (Lisbon)
Regional Directorate for Education (Alentejo)
Regional Directorate for Education (Algarve)
Camões Institute
Institute for Innovation in Education António Aurélio da Costa Ferreira
Institute for Sports
Department of European Affairs
Ministry of Education Press
Ministry of Employment and Social Security
National Insurance and Occupational Health Fund
Institute for Development and Inspection of Labour Conditions
Social Welfare Funds
Casa Pia de Lisboa (³)
National Centre for Pensions
Regional Social Security Centres
Commission on Equal Opportunity and Rights for Women
Statistics Department
Studies and Planning Department
Department of International Relations and Social Security Agreements
European Social Fund Department
Department of European Affairs and External Relations
Directorate-General for Social Works
Directorate-General for the Family
Directorate-General for Technical Support to Management
Directorate-General for Employment and Vocational Training
Directorate-General for Social Security Schemes
Social Security Financial Stabilization Fund
General Inspectorate for Social Security
Social Security Financial Management Institute
Employment and Vocational Training Institute
National Institute for Workers' Leisure Time
Secretariat General
National Secretariat for Rehabilitation
Social Services
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (³)

Ministry of Finance

ADSE (Directorate-General for the Protection of Civil Servants)

Legal Affairs Office

Directorate-General for Public Administration

Directorate-General for Public Accounts and General Budget Supervision

Directorate-General for the State Loans Board

Directorate-General for the Customs Service

Directorate-General for Taxation

Directorate-General for State Assets

Directorate-General for the Treasury

Ministerial Department responsible for Economic Studies

Ministerial Department responsible for European Affairs

GAFEEP (Ministerial Department responsible for Studies on the Funding of the State and Public Enterprises)

General Inspectorate for Finance

Institute for Information Technology

State Loans Board

Secretariat General

SOFE (Social Services of the Ministry of Finance)

Ministry of Industry and Energy

Regional Delegation for Industry and Energy (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Delegation for Industry and Energy (Alentejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Algarve)

Regional Delegation for Industry and Energy (Centre)

Regional Delegation for Industry and Energy (North)

Directorate-General for Industry

Directorate-General for Energy

Geological and Mining Institute

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Oil Exploration and Production

Ministerial Department responsible for Community Affairs

National Industrial Property Institute

Portuguese Institute for Quality

INETI (National Institute for Industrial Engineering and Technology)

Secretariat General

PEDIP Manager's Department

Legal Affairs Office

Commission for Emergency Industrial Planning

Commission for Emergency Energy Planning

IAPMEI (Institute for Support of Small and Medium-sized Enterprises and Investments)

Ministry of Justice

Centre for Legal Studies

Social Action and Observation Centres

The High Council of the Judiciary (Conselho Superior de Magistratura)

Central Registry

Directorate-General for Registers and Other Official Documents

Directorate-General for Computerized Services

Directorate-General for Legal Services

Directorate-General for the Prison Service

Directorate-General for the Protection and Care of Minors Prison Establishments

Ministerial Department responsible for European Law

Ministerial Department responsible for Documentation and Comparative Law

Ministerial Department responsible for Studies and Planning
Ministerial Department responsible for Financial Management
Ministerial Department responsible for Planning and Coordinating Drug Control
São João de Deus Prison Hospital
Corpus Christi Institute
Guarda Institute
Institute for the Rehabilitation of Offenders
São Domingos de Benfica Institute
National Police and Forensic Science Institute
Navarro Paiva Institute
Padre António Oliveira Institute
São Fiel Institute
São José Institute
Vila Fernando Institute
Criminology Institutes
Forensic Medicine Institutes
Criminal Investigation Department
Secretariat General
Social Services
Ministry of Public Works, Transport and Communications
Council for Public and Private Works Markets
Directorate-General for Civil Aviation
Directorate-General for National Buildings and Monuments
Directorate-General for Road and Rail Transport
Ministerial Department responsible for River Crossings (Tagus)
Ministerial Department for Investment Coordination
Ministerial Department responsible for the Lisbon Railway Junction
Ministerial Department responsible for the Oporto Railway Junction
Ministerial Department responsible for Navigation on the Douro
Ministerial Department responsible for the European Communities
General Inspectorate for Public Works, Transport and Communications
Independent Executive for Roads
National Civil Engineering Laboratory
Social Works Department of the Ministry of Public Works, Transport and Communications
Secretariat General
Institute for Management and Sales of State Housing
CTT — Post and Telecommunications of Portugal SA (*)
Ministry of Foreign Affairs
Directorate-General for Consular Affairs and for Financial Administration
Directorate-General for the European Communities
Directorate-General for Cooperation
Institute for Portuguese Emigrants and Portuguese Communities Abroad
Institute for Economic Cooperation
Secretariat General
Ministry of Territorial Planning and Management
Academy of Science
Legal Affairs Office
National Centre for Geographical Data
Regional Coordination Committee (Centre)
Regional Coordination Committee (Lisbon and Tagus Valley)
Regional Coordination Committee (Alentejo)

Regional Coordination Committee (Algarve)
Regional Coordination Committee (North)
Central Planning Department
Ministerial Department for European Issues and External Relations
Directorate-General for Local Government
Directorate-General for Regional Development
Directorate-General for Town and Country Planning
Ministerial Department responsible for Coordination of the Alqueva Project
General Inspectorate for Territorial Administration
National Statistical Institute
António Sérgio Cooperative Institute
Institute for Scientific and Tropical Research
Geographical and Land Register Institute
National Scientific and Technological Research Board
Secretariat General
Ministry of the Sea
Directorate-General for Fishing
Directorate-General for Ports, Navigation and Maritime Transport
Portuguese Institute for Maritime Exploration
Maritime Administration for North, Centre and South
National Institute for Port Pilotage
Institute for Port Labour
Port Administration of Douro and Leixões
Port Administration of Lisbon
Port Administration of Setúbal and Sesimbra
Port Administration of Sines
Independent Executive for Ports
Infante D. Henrique Nautical School
Portuguese Fishing School and School of Sailing and Marine Craft
Secretariat General
Ministry of Health
Regional Health Administrations
Health Centres
Mental Health Centres
Histocompatibility Centres
Regional Alcoholism Centres
Department for Studies and Health Planning
Health Human Resource Department
Directorate-General for Health
Directorate-General for Health Installations and Equipment
National Institute for Chemistry and Medicament
Supporting Centres for Drug Addicts
Institute for Computer and Financial Management of Health Services
Infirmary Technical Schools
Health Service Technical Colleges
Central Hospitals
District Hospitals
General Inspectorate of Health
National Institute of Emergency Care
Dr Ricardo Jorge National Health Institute
Dr Jacinto de Magalhães Institute of Genetic Medicine

Dr Gama Pinto Institute of Ophthalmology
 Portuguese Blood Institute
 General Practitioners Institutes
 Secretariat General
 Service for Prevention and Treatment of Drug Dependence
 Social Services, Ministry of Health

(¹) Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

(²) Escluse dotazioni militari.

(³) Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and Ministry of Health.

(⁴) Solo servizi postali.

FINLANDIA

Oikeuskanslerinvirasto	Office of the Chancellor of Justice
Kauppa- ja teollisuusministeriö	Ministry of Trade and Industry
Kuluttajavirasto	National Consumer Administration
Elintarvikeviras	National Food Administration
Kilpailuvirast	Office of Free Competition
Kilpailuneuvosto	Council of Free Competition
Asiamiehen toimis	Office of the Consumer Ombudsman
Kuluttajavalituslautakun	Consumer Complaint Board
Patentti- ja rekisterihallitu	National Board of Patents and Registration
Liikenneministeriö	Ministry of Transport and Communications
Telehallintokesku	Telecommunications Administration Centre
Maa- ja metsätalousministeriö	Ministry of Agriculture and Forestry
Maanmittauslaitos	National Land Survey of Finland
Oikeusministeriö	Ministry of Justice
Tietosuojavaltuutetun toimisto	The Office of the Data Protection Ombudsman
Tuomioistuinelaitos	Courts of Law
— Korkein oikeus	
— Korkein hallinto- oikeus	
— Hovioikeudet	
— Käräjäoikeudet	
— Lääninoikeudet	
— Markkinatuomioistuini	
— Työtuomioistuini	
— Vakuutusoiikeus	
— Vesioikeudet	
Vankeinhoitolaitos	Prison Administration
Opetusministeriö	Ministry of Education
Opetushallitus	National Board of Education
Valtion elokuvatarkastamo	National Office of Film Censorship
Puolustusministeriö	Ministry of Defence
Puolustusvoimat (¹)	Defence Forces
Sisäasiainministeriö	Ministry of the Interior
Väestörekisterikeskus	Population Register Centre
Keskusrikospoliisi	Central Criminal Police
Liikkuva poliisi	Mobile Police
Rajavartiolaitys (¹)	Frontier Guard

Sosiaali- ja terveysministeriö	Ministry of Social Affairs and Health
Työttömyysturvalautakunta	Unemployment Appeal Board
Tarkastuslautakunta	Appeal Tribunal
Lääkelaitos	National Agency for Medicines
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus	National Board of Medicolegal Affairs
Tapaturmavirasto	State Accident Office
Säteilyturvakeskus	Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety
Valtion turvapaikan hakijoiden vastaanotto keskuks	Reception Centres for Asylum Seekers
Työministeriö	Ministry of Labour
Valtakunnansovittelijain toimisto	National Conciliators' Office
Työneuvosto	Labour Council
Ulkoasiainministeriö	Ministry for Foreign Affairs
Valtiovarainministeriö	Ministry of Finance
Valtionalouden tarkastusvirasto	State Economy Controller's Office
Valtiokonttori	State Treasury Office
Valtion työmarkkinalaitos Verohallinto	
Tullihallinto	
Valtion vakuusrahasto	
Ympäristöministeriö	Ministry of Environment
Vesi- ja ympäristöhallitus	National Board of Waters and Environment

(¹) Escluse dotazioni di guerra.

SVEZIA

A	
Akademien för de fria konsterna	Royal Academy of Fine Arts
Allmänna advokatbyråerna (28)	Public Law-Service Offices (28)
Allmänna reklamationsnämnden	National Board for Consumer Complaints
Arbetskyddsstyrelsen	National Board of Occupational Safety and Health
Arbetsdomstolen	Labour Court
Arbetsgivarverk, statens	National Agency for Government Employers
Arbetslivscentrum	Centre for Working Life
Arbetslivsfonden	Working Lives Fund
Arbetsmarknadsstyrelsen	National Labour Market Board
Arbetsmiljöfonden	Work Environment Fund
Arbetsmiljöinstitutet	National Institute of Occupational Health
Arbetsmiljönämnd, statens	Board of Occupational Safety and Health for Government Employees
Arkitekturmuseet	Museum of Architecture
Arkivet för ljud och bild	National Archive of Recorded Sound and Moving Images
Arrendenämnder (12)	Regional Tenancies Tribunals (12)
B	
Barnmiljörådet	National Child Environment Council
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens	Swedish Council on Technology Assessment in Health Care
Beredningen för internationell tekniskt-ekonomiskt samarbete	Agency for International Technical and Economic Co-operation

Besvärnämnden för rättshjälp	Legal Aid Appeals Commission
Biblioteket, Kungl.	Royal Library
Biografbyrå, statens	National Board of Film Censors
Biografiskt lexikon, svenskt	Dictionary of Swedish Biography
Bokföringsnämnden	Swedish Accounting Standards Board
Bostadsdomstolen	Housing Appeal Court
Bostadskreditnämnd, statens (BKN)	National Housing Credit Guarantee Board
Boverket	National Housing Board
Brottsförebyggande rådet	National Council for Crime Prevention
Brottskadenämnden	Criminal Injuries Compensation Board
C	
Centrala försöksdjursnämnden	Central Committee for Laboratory Animals
Centrala studiestödsnämnden	National Board of Student Aid
Centralnämnden för fastighetsdata	Central Board for Real-Estate Data
D	
Datainspektionen	Data Inspection Board
Departementen	Ministries (Government Departments)
Domstolsverket	National Courts Administration
E	
Elsäkerhetsverket	National Electrical Safety Board
Expertgruppen för forskning om regional utveckling	Expert Group on Regional Studies
Exportkreditnämnden	Export Credits Guarantee Board
F	
Fideikommissnämnden	Entailed Estates Council
Finansinspektionen	Financial Supervisory Authority
Fiskeriverket	National Board of Fisheries
Flygtekniska försöksanstalten	Aeronautical Research Institute
Folkhälsoinstitutet	National Institute of Public Health
Forskningsrådsnämnden	Council for Planning and Co-ordination of Research
Fortifikationsförvaltningen ⁽¹⁾	Fortifications Administration
Frivårdens behandlingscentral	Probation Treatment Centre
Förlikningsmannaexpedition statens	National Conciliators' Office
Försvarets civilförvaltning ⁽¹⁾	Civil Administration of the Defence Forces
Försvarets datacenter ⁽¹⁾	Defence Data-Processing Centre
Försvarets forskningsanstalt ⁽¹⁾	National Defence Research Establishment
Försvarets förvaltningsskola ⁽¹⁾	Defence Forces' Administration School
Försvarets materielverk ⁽¹⁾	Defence Material Administration
Försvarets radioanstalt ⁽¹⁾	National Defence Radio Institute
Försvarets sjukvårdsstyrelse ⁽¹⁾	Medical Board of the Defence Forces
Försvarshistoriska museer, statens ⁽¹⁾	Swedish Museums of Military History
Försvarshögskolan ⁽¹⁾	National Defence College
Försäkringskassorna	Social Insurance Offices
Försäkringsdomstolarna	Social Insurance Courts
Försäkringsöverdomstolen	Supreme Social Insurance Court
G	
Geologiska undersökning, Sveriges	Geological Survey of Sweden
Geotekniska institut, statens	Geotechnical Institute
Glesbygdsmyndigheten	National Rural Area Development Authority

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning

Graphic Institute and the Graduate School of Communications

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Swedish Government Seamen's Service

Handelsflottans pensionsanstalt

Merchant Pensions Institute

Handikappråd, statens

National Council for the Disabled

Haverikommission, statens

Board of Accident Investigation

Hovrätterna (6)

Courts of Appeal (6)

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Council for Research in the Humanities and Social Sciences

Hyresnämnder (12)

Regional Rent Tribunals (12)

Häktena (30)

Remand Prisons (30)

Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd

Committee on Medical Responsibility

Högsta domstolen

Supreme Court

I

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar

Register Authority for Floating Charges

Institut för byggnadsforskning, statens

Council for Building Research

Institut för psykosocial miljömedicin, statens

National Institute for Psycho-Social Factors and Health

Institutet för rymdfysik

Swedish Institute of Space Physics

Invandrarverk, statens

Swedish Immigration Board

J

Jordbruksverk, statens

Swedish Board of Agriculture

Justitiekanslern

Office of the Chancellor of Justice

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsdelegationen

Office of the Equal Opportunities Ombudsman and the Equal Opportunities Commission

K

Kabelnämnden/Närradionämnden

Swedish Cable Authority / Swedish Community Radio Authority

Kammarkollegiet

National Judicial Board of Public Lands and Funds

Kammarrätterna (4)

Administrative Courts of Appeal (4)

Kemikalieinspektionen

National Chemicals Inspectorate

Kommerskollegium

National Board of Trade

Koncessionsnämnden för miljö-skydd

National Franchise Board for Environment Protection

Konjunkturinstitutet

National Institute of Economic Research

Konkurrensverket

Swedish Competition Authority

Konstfackskolan

College of Arts, Crafts and Design

Konsthögskolan

College of Fine Arts

Konstmuseer, statens

National Art Museums

Konstnärsnämnden

Arts Grants Committee

Konstråd, statens

National Art Council

Konsumentverket

National Board for Consumer Policies

Krigsarkivet ⁽¹⁾

Armed Forces Archives

Kriminaltekniska laboratorium, statens

National Laboratory of Forensic Science

Kriminalvårdens regionkanslier (7)

Correctional Region Offices (7)

Kriminalvårdsanstalterna (78)

National / Local Institutions (78)

Kriminalvårdsnämnden

National Paroles Board

Kriminalvårdsstyrelsen

National Prison and Probation Administration

Kronofogdemyndigheterna (24)

Enforcement Services (24)

Kulturråd, statens

National Council for Cultural Affairs

Kustbevakningen ⁽¹⁾

Swedish Coast Guard

Kärnkraftinspektion, statens

Nuclear-Power Inspectorate

L

Lantmäteriverk, statens	Central Office of the National Land Survey
Livruskammaren/Skoklosters slott/Hallwylska museet	Royal Armoury
Livsmedelsverk, statens	National Food Administration
Lotterinämnden	Gaming Board
Läkemedelsverket	Medical Products Agency
Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna	County Public Prosecution Authority and District Prosecution Authority
Länsarbetsnämnderna (24)	County Labour Boards (24)
Länsrätterna (25)	County Administrative Courts (25)
Länsstyrelserna (24)	County Administrative Boards (24)
Löne- och pensionsverk, statens	National Government Employee Salaries and Pensions Board

M

Marknadsdomstolen	Market Court
Maskinprovningar, statens	National Machinery Testing Institute
Medicinska forskningsrådet	Medical Research Council
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges	Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Militärhögskolan (!)	Armed Forces Staff and War College
Musiksamlingar, statens	Swedish National Collections of Music

N

Naturhistoriska riksmuseet	Museum of Natural History
Naturvetenskapliga forskningsrådet	Natural Science Research Council
Naturvårdsverk, statens	National Environmental Protection Agency
Nordiska Afrikainstitutet	Scandinavian Institute of African Studies
Nordiska hälsovårdshögskolan	Nordic School of Public Health
Nordiska institutet för samhällsplanering	Nordic Institute for Studies in Urban and Regional Planning
Nordiska museet, stiftelsen	Nordic Museum
Nordiska rådets svenska delegation	Swedish Delegation of the Nordic Council
Notarienämnden	Recorders Committee
Nämnden för internationella adoptionsfrågor	National Board for Intra-Country Adoptions
Nämnden för offentlig upphandling	National Board for Public Procurement
Nämnden för statens gruvegendom	State Mining Property Commission
Nämnden för statliga förnyelsefonder	National Fund for Administrative Development and Training for Government Employees
Nämnden för utställning av nutida svensk konst i utlandet	Swedish National Committee for Contemporary Art Exhibitions Abroad
Närings- och teknikutvecklingsverket	National Board for Industrial and Technical Development

O

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nämnden mot etnisk diskriminering	Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman Advisory Committee on Questions Concerning Ethnic Discrimination
--	--

P

Patentbesvärsträtten	Court of Patent Appeals
Patent- och registreringsverket	Patents and Registration Office
Person- och adressregisternämnd, statens	Co-ordinated Population and Address Register
Polarforskningssekreteriatet	Swedish Polar Research Secretariat
Presstödsnämnden	Press Subsidies Council
Psykologisk-pedagogiska bibliotek, statens	National Library for Psychology and Education

R

Radionämnden	Broadcasting Commission
Regeringskansliets förvaltningskontor	Central Services Office for the Ministries

Regeringsrätten	Supreme Administrative Court
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer	Central Board of National Antiquities and National Historical Museums
Riksarkivet	National Archives
Riksbanken	Bank of Sweden
Riksdagens förvaltningskontor	Administration Department of the Swedish Parliament
Riksdagens ombudsmän, JO	The Parliamentary Ombudsmen
Riksdagens revisorer	The Parliamentary Auditors
Riksförsäkringsverket	National Social Insurance Board
Riksgäldskontoret	National Debt Office
Rikspolisstyrelsen	National Police Board
Riksrevisionsverket	National Audit Bureau
Riksskatteverket	National Tax Board
Riksutställningar, Stiftelsen	Travelling Exhibitions Service
Riksåklagaren	Office of the Prosecutor-General
Rymdstyrelsen	National Space Board
Råd för byggnadsforskning, statens	Council for Building Research
Rådet för grundläggande högskoleutbildning	Council for Renewal of Undergraduate Education
Räddningsverk, statens	National Rescue Services Board
Rättshjälpsnämnden	Regional Legal-aid Commission
Rättsmedicinalverket	National Board of Forensic Medicine
S	
Sameskolstyrelsen och sameskolor	Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools
Sjöfartsverket	National Maritime Administration
Sjöhistoriska museer, statens	National Maritime Museums
Skattemyndigheterna (24)	Local Tax Offices (24)
Skogs- och jordbrukets forskningsråd	Swedish Council for Forestry and Agricultural Research
Skogsstyrelsen	National Board of Forestry
Skolverk, statens	National Agency for Education
Smittskyddsinstitutet	Swedish Institute for Infectious Disease Control
Socialstyrelsen	National Board of Health and Welfare
Socialvetenskapliga forskningsrådet	Swedish Council for Social Research
Sprängämnesinspektionen	National Inspectorate of Explosives and Flammables
Statistiska centralbyrån	Statistics Sweden
Statskontoret	Agency for Administrative Development
Stiftelsen WHO	Collaborating Centre on International Drug Monitoring
Strålskyddsinstitut, statens	National Institute of Radiation Protection
Styrelsen för internationell utveckling, SIDA	Swedish International Development Authority
Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORP	Swedish International Enterprise Development
Styrelsen för psykologiskt försvar (1)	National Board of Psychological Defence
Styrelsen för Sverige bilden	Image Sweden
Styrelsen för teknisk ackreditering	Swedish Board for Technical Accreditation
Styrelsen för u-landsforskning, SAREC	Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries
Svenska institutet, stiftelsen	Swedish Institute
T	
Talboks- och punktskriftsbiblioteket	Library of Talking Books and Braille Publications
Teknikvetenskapliga forskningsrådet	Swedish Research Council for Engineering Sciences
Tekniska museet, stiftelsen	National Museum of Science and Technology
Tingsrätterna (97)	District and City Courts (97)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet	Judges Nomination Proposal Committee
Transportforskningsberedningen	Transport Research Board
Transportrådet	Board of Transport
Tullverket	Swedish Board of Customs

U	
Ungdomsråd, statens	State Youth Council
Universitet och högskolor	Universities and University Colleges
Utlänningsnämnden	Aliens Appeals Board
Utsädeskontroll, statens	National Seed Testing and Certification Institute
V	
Vatten- och avloppsnämnd, statens	National Water Supply and Sewage Tribunal
Vattenöverdomstolen	Water Rights Court of Appeal
Verket för högskoleservice (VHS)	National Agency for Higher Education
Veterinärmedicinska anstalt, statens	National Veterinary Institute
Väg- och trafikinstitut, statens	Road and Traffic Research Institute
Värnpliktsverket ⁽¹⁾	Armed Forces' Enrolment Board
Växsortsnämnd, statens	National Plant Variety Board
Y	
Yrkesinspektionen	Labour Inspectorate
Å	
Åklagarmyndigheterna	Public Prosecution Authorities
Ö	
Överbefälhavaren	Supreme Commander of the Armed Forces
Överstyrelsen för civil beredskap	National Board of Civil Emergency Preparedness

⁽¹⁾ Escluse dotazioni di guerra.

REGNO UNITO

Cabinet Office

Chessington Computer Centre
 Civil Service College
 Recruitment and Assessment Service
 Civil Service Occupational Health Service
 Office of Public Services and Science
 Parliamentary Counsel Office
 The Government Centre on Information Systems (CCTA)

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure only)

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department for Education

Higher Education Funding Council for England

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work
Dental Practice Board
English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors
National Health Service Authorities and Trusts
Prescriptions Pricing Authority
Public Health Laboratory Service Board
United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of National Heritage

British Library
British Museum
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
Imperial War Museum
Museums and Galleries Commission
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Natural History Museum
Royal Commission on Historical Manuscripts
Royal Commission on Historical Monuments of England
Royal Fine Art Commission (England)
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection

Department of Social Security

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
Regional Medical Service
Independent Tribunal Service
Disability Living Allowance Advisory Board
Social Security Advisory Co
Social Security Advisory Committee

Department of the Environment

Building Research Establishment Agency
Commons Commissioners
Countryside Commission
Valuation Tribunal
Rent Assessment Panels
Royal Commission on Environmental Pollution
The Buying Agency

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist
National Engineering Laboratory
National Physical Laboratory
National Weights and Measures Laboratory
Domestic Coal Consumers' Council
Electricity Committees
Gas Consumers' Council
Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission
Patent Office
Department of Transport
Coastguard Services
Transport Research Laboratory
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth Office
Wilton Park Conference Centre
Government Actuary's Department
Government Communications Headquarters
Home Office
Boundary Commission for England
Gaming Board for Great Britain
Inspectors of Constabulary
Parole Board and Local Review Committees
House of Commons
House of Lords
Inland Revenue, Board of
Intervention Board for Agricultural Produce
Lord Chancellor's Department
Combined Tax Tribunal
Council on Tribunals
Immigration Appellate Authorities
Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Pensions Appeals Tribunals
Public Trustee Office
Office of the Social Security Commissioners
Supreme Court Group (England and Wales)
Court of Appeal — Criminal
Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
Transport Tribunal
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Agricultural Development and Advisory Service
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
Ministry of Defence ⁽¹⁾
Meteorological Office
Procurement Executive
National Audit Office
National Investment Loans Office
Northern Ireland Court Service
Coroners Courts
County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
Crown Courts
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates Court
Pensions Appeals Tribunals
Northern Ireland, Department of Agriculture
Northern Ireland, Department for Economic Development
Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health and Social Services
Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Northern Ireland Forensic Science Laboratory
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Authority for Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
Office of Fair Trading
Office of Population Censuses and Surveys
National Health Service Central Register
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health
Service Commissioners
Ordnance Survey
Overseas Development Administration
Natural Resources Institute
Paymaster General's Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
Registry of Friendly Societies
Royal Commission on Historical Manuscripts
Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Scotland, Crown Office and Procurator
Fiscal Service
Scotland, Department of the Registers of Scotland
Scotland, General Register Office
Scotland, Lord Advocate's Department
Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
Scottish Courts Administration
Accountant of Court's Office
Court of Justiciary
Court of Session
Lands Tribunal for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Scottish Law Commission
Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

The Scottish Office

- Central Services
- Agriculture and Fisheries Department
- Crofters Commission
- Red Deer Commission
- Royal Botanic Garden, Edinburgh
- Industry Department
- Education Department
- National Galleries of Scotland
- National Library of Scotland
- National Museums of Scotland
- Scottish Higher Education Funding Council
- Environment Department
- Rent Assessment Panel and Committees
- Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
- Royal Fine Art Commission for Scotland
- Home and Health Departments
- HM Inspectorate of Constabulary
- Local Health Councils
- National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland
- Parole Board for Scotland and Local Review Committees
- Scottish Council for Postgraduate Medical Education
- Scottish Crime Squad
- Scottish Criminal Record Office
- Scottish Fire Service Training School
- Scottish Health Service Authorities and Trusts
- Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office (HMSO)

HM Treasury

- Forward

Welsh Office

- Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales
- Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting
- Local Government Boundary Commission for Wales
- Valuation Tribunals (Wales)
- Welsh Higher Education Funding Council
- Welsh National Health Service Authorities and Trusts
- Welsh Rent Assessment Panels.

ALLEGATO V

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA ⁽¹⁾

- Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
- Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
- Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
- eccettuati:*
- ex 27.10: Carburanti speciali (tranne che per l'Austria)
- Oli combustibili e carburanti (solo per l'Austria)
- Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
- eccettuati:*
- ex 28.09: Esplosivi
- ex 28.13: Esplosivi
- ex 28.14: Gas lacrimogeni
- ex 28.28: Esplosivi
- ex 28.32: Esplosivi
- ex 28.39: Esplosivi
- ex 28.50: Prodotti tossicologici
- ex 28.51: Prodotti tossicologici
- ex 28.54: Esplosivi
- Capitolo 29: Prodotti chimici organici
- eccettuati:*
- ex 29.03: Esplosivi
- ex 29.04: Esplosivi
- ex 29.07: Esplosivi
- ex 29.08: Esplosivi
- ex 29.11: Esplosivi
- ex 29.12: Esplosivi
- ex 29.13: Prodotti tossicologici
- ex 29.14: Prodotti tossicologici
- ex 29.15: Prodotti tossicologici
- ex 29.21: Prodotti tossicologici
- ex 29.22: Prodotti tossicologici
- ex 29.23: Prodotti tossicologici
- ex 29.26: Esplosivi
- ex 29.27: Prodotti tossicologici
- ex 29.29: Esplosivi

⁽¹⁾ Si tratta dell'elenco di cui all'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).

- Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
- Capitolo 31: Concimi
- Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
- Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
- Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
- Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
- Capitolo 36: Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili (solo per l'Austria e per la Svezia)
- eccettuati* (solo per l'Austria):
- ex 36.01: Polveri propellenti
- ex 36.02: Esplosivi preparati
- ex 36.04: Detonatori
- ex 36.08: Esplosivi
- Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
- Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche
- eccettuati*:
- ex 38.19: prodotti tossicologici (tranne che per la Svezia)
- Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
- eccettuati*:
- ex 39.03: esplosivi (tranne che per la Svezia)
- Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (*factis*) e loro lavori
- eccettuati*:
- ex 40.11: Pneumatici per automobili (tranne che per la Svezia)
- Capitolo 41: Pelli e cuoio: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
- Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
- Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panierai e da stuoiaio
- Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
- Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche: (tranne che per l'Austria)

- Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
eccettuati (solo per l'Austria):
ex 65.05: Copricapi militari
- Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
- Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
- Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
- Capitolo 69: Prodotti ceramici
- Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro
- Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Capitolo 72: Monete (solo per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
- Capitolo 74: Rame
- Capitolo 75: Nichel
- Capitolo 76: Alluminio
- Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
- Capitolo 78: Piombo
- Capitolo 79: Zinco
- Capitolo 80: Stagno
- Capitolo 81: Altri metalli comuni
- Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili (tranne che per l'Austria)
ex 82.07: Pezzi per utensili
ex 82.08: Utensileria a mano (solo per l'Austria)
- Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
- Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione (tranne che per l'Austria)
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 84.59: Reattori nucleari (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

- Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.03: Pile elettriche (solo per l'Austria)
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
- Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri
- Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblindle
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
- Capitolo 88: Navigazione aerea (solo per l'Austria)
- Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuati:
ex 89.01: Navi da guerra (solo per l'Austria)
ex 89.01A: Navi da guerra (tranne che per l'Austria)
ex 89.03: Congegni galleggianti (solo per l'Austria)
- Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.17: Strumenti per la medicina (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

Capitolo 91:	Orologeria
Capitolo 92:	Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capitolo 94:	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili <i>eccettuati:</i> ex 94.01A: Sedili per aerodine (tranne che per l'Austria)
Capitolo 95:	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capitolo 96:	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capitolo 97:	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport (solo per l'Austria e per la Svezia)
Capitolo 98:	Lavori diversi

ALLEGATO VI

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. a) «Specifiche tecniche», nel caso degli appalti pubblici di forniture e di servizi: una specifica figurante in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
 - b) «Specifiche tecniche», nel caso degli appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'onere che definiscono le caratteristiche richieste di un lavoro, di un materiale, di un prodotto o di una fornitura e che permettono di caratterizzarli oggettivamente in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le procedure di valutazione della conformità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le norme relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutti gli altri requisiti di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e i materiali o gli elementi costituenti tali opere.
 2. «Norma»: una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto, avente funzioni normative, per un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:
 - norma internazionale: norma adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.
 3. «Omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro.
 4. «Specifiche tecniche comuni»: le prescrizioni tecniche elaborate conformemente a una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
 5. «Riferimento tecnico»: ogni prodotto diverso da una norma ufficiale elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adeguate all'evoluzione dei bisogni del mercato.
-

ALLEGATO VII

A

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici**Avviso di preinformazione**

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari.
2. Natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato I A, oppure natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti.
3. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.
4. Se del caso, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
5. Eventualmente, altre informazioni.
6. Data di spedizione dell'avviso.
7. Indicazione se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'accordo (AAP).

Bando di gara

PROCEDURE APERTE, RISTRETTE E NEGOZiate

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
 - b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).
 - c) Se del caso, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
3. Forma dell'appalto.
4. Luogo di consegna dei prodotti, di prestazione dei servizi o di esecuzione/realizzazione dei lavori.
5. a) Appalti pubblici di forniture:
 - Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento della nomenclatura.
 - Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni.
 - Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.
- b) Appalti pubblici di servizi:
 - Categoria del servizio e sua descrizione. Numero di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.
 - Indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

- Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione.
 - Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
- c) Appalti pubblici di lavori:
- Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni.
 - Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti.
 - Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
6. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.
7. Termine ultimo per il completamento delle forniture, della prestazione dei servizi o dei lavori o durata dell'appalto di forniture/servizi/lavori; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture, per la prestazione del servizio o, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.
8. Per gli accordi quadro: numero previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo previsto, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo superiore a tre anni, valore complessivo delle forniture/prestazioni dei servizi/lavori, stimato per l'intera durata dell'accordo quadro, nonché valore e frequenza degli appalti da aggiudicare.
9. Eventuale divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.
11. Nel caso delle procedure aperte:
- a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
 - b) Eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda.
 - c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte).
- b) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate).
 - c) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
 - d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
- a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
 - b) Data, ora e luogo di tale apertura.
14. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Indicazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Numero minimo e, eventualmente, numero massimo dei candidati che l'amministrazione aggiudicatrice intende invitare a presentare un'offerta (procedure ristrette e negoziate).
19. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
20. Eventualmente, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).

21. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e loro ponderazione nelle procedure ristrette e negoziate. Nel caso delle procedure aperte questi ultimi criteri e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'onori.
22. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione specificate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione.
23. Data di spedizione del bando.
24. Indicazione se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'accordo (AAP).

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).
3. Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.

Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.

Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione specificate nell'allegato VIII.
12. Data di spedizione del presente avviso.

ALLEGATO VII B

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di servizi

Bando di concorso

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;

- c) criteri di selezione dei partecipanti;
- d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventualmente, indicazione se la partecipazione sia riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicazione se la decisione della commissione giudicatrice sia vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicazione se gli autori dei progetti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali appalti complementari.
13. Data di spedizione del bando.

Avviso relativo ai risultati di un concorso

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero complessivo dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti stranieri.
5. Vincitore o vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Riferimento del bando di concorso.
8. Data di spedizione dell'avviso.

ALLEGATO VII C

Informazioni che devono figurare nei bandi per le concessioni di lavori pubblici

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Luogo di esecuzione.
b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.
3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
6. Se del caso, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando.

ALLEGATO VII D

Informazioni che devono figurare nei bandi per gli appalti di lavori aggiudicati dal concessionario

1. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.
4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Data di spedizione del bando.

ALLEGATO VIII

SPECIFICHE TECNICHE DI PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione di bandi e avvisi
 - a) Quando la presente direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare talune informazioni, esse le inviano nel formato richiesto all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per via elettronica, in conformità al punto 3, oppure ricorrendo ad altri mezzi.
 - b) Nel caso delle procedure accelerate di cui all'articolo 37, paragrafo 9, i bandi devono essere inviati via fax o per via elettronica in conformità al punto 3.
 - c) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 34, 59, 66 e 72 sono pubblicati per il tramite dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
 - d) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice l'avvenuta pubblicazione dell'informazione trasmessa, indicandone la data. Tale conferma vale come prova dell'effettiva pubblicazione.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
 - a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare su Internet l'intero capitolato d'oneri. In tal caso esse specificano nel testo del bando di gara di cui agli articoli 34, paragrafo 2, 59, paragrafo 1, 66 e 72 l'indirizzo Internet presso il quale è consultabile la documentazione.
 - b) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare su Internet il loro «profilo di committente». Tale profilo può contenere informazioni sugli appalti in corso e quelli aggiudicati, sulle commesse programmate e sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).
3. Trasmissione per via elettronica
Le modalità di trasmissione per via elettronica devono essere conformi a quelle specificate all'indirizzo Internet: «<http://simap.eu.int>».

ALLEGATO IX

REGISTRI

ALLEGATO IX A

Appalti pubblici di forniture

I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Belgio: «Registre du commerce» — «Handelsregister»;
- in Danimarca: «Aktieselskabsregistret», «Foreningsregistret» e «Handelsregistret»;
- in Germania: «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;
- in Grecia: «Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο»;
- in Spagna: «Registro Mercantil» ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;
- in Francia: «Registre du commerce» e «Répertoire des métiers»;
- in Italia: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»;
- in Lussemburgo: «Registre aux firmes» e «Rôle de la Chambre des métiers»;
- nei Paesi Bassi: «Handelsregister»;
- in Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;
- in Portogallo: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;
- in Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handelsregistret»;
- in Svezia: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»;
- nel Regno Unito e in Irlanda: al fornitore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal «Registrar of Companies» o dal «Registrar of Friendly Societies» attestante che la società del fornitore è «incorporated» o «registered» ovvero, in mancanza, un attestato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare l'attività professionale in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

ALLEGATO IX B

Appalti pubblici di servizi

I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Belgio: «Registre du commerce — Handelsregister» e «Ordres professionnels — Beroepsorden»;
- in Danimarca: «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»;
- in Germania: «Handelsregister», «Handwerksrolle» e «Vereinsregister»;
- in Grecia: il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale «Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών»;
- in Spagna: «Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda»;
- in Francia: «Registre du commerce» e «Répertoire des métiers»;
- in Italia: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o «Consiglio nazionale degli ordini professionali»;
- in Lussemburgo: «Registre aux firmes» e «Rôle de la Chambre des métiers»;
- nei Paesi Bassi: «Handelsregister»;
- in Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;
- in Portogallo: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;
- in Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handelsregistret»;
- in Svezia: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»;

- nel Regno Unito e in Irlanda: al prestatore di servizi può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal «Registrar of Companies» o dal «Registrar of Friendly Societies» ovvero, in mancanza, un attestato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare l'attività professionale in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

ALLEGATO IX C

Appalti pubblici di lavori

I pertinenti registri professionali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Belgio: «Registre du Commerce» — «Handelsregister»;
- in Danimarca: «Handelsregistret», «Aktieselskabesregistret» e «Erhvervsregistret»;
- in Germania: «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;
- in Grecia: «Registro delle imprese contraenti» («Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων») del ministero dell'Ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ);
- in Spagna: «Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo»;
- in Francia: «Registre du commerce» e «Répertoire des métiers»;
- in Italia: «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»;
- in Lussemburgo: «Registre aux firmes» e «Rôle de la Chambre des métiers»;
- nei Paesi Bassi: «Handelsregister»;
- in Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;
- in Portogallo: «Comissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)»;
- in Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handelsregistret»;
- in Svezia: «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»;
- nel Regno Unito e in Irlanda: all'imprenditore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal «Registrar of Companies» o dal «Registrar of Friendly Societies» ovvero, in mancanza, un attestato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare l'attività professionale in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

ALLEGATO X

TERMINI DI ATTUAZIONE

(art. 80, secondo comma)

Direttiva	Termini di attuazione
92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992) Austria, Finlandia, Svezia ⁽¹⁾	1 luglio 1993 1 gennaio 1995
93/36/CEE (GU L 199 del 9.8.1993) Austria, Finlandia, Svezia ⁽¹⁾	13 giugno 1994 1 gennaio 1995
93/37/CEE (GU L 199 del 9.8.1993) codificazione delle direttive: — 71/305/CEE (GU L 185 del 16.8.1971): — CE-6 — DK, IRL, UK — Grecia — Spagna, Portogallo — Austria, Finlandia, Svezia ⁽¹⁾ — 89/440/CEE (GU L 210 del 21.7.1989): — CE-9 — Grecia, Spagna, Portogallo — Austria, Finlandia, Svezia ⁽¹⁾	 30 luglio 1972 1 gennaio 1973 1 gennaio 1981 1 gennaio 1986 1 gennaio 1995 19 luglio 1990 1 marzo 1992 1 gennaio 1995
97/52/CE (GU L 328 del 28.11.1997)	13 ottobre 1998

⁽¹⁾ SEE: 1 gennaio 1994.

ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA ⁽¹⁾

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 1, par. 1	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato		
Art. 1, par. 2, primo comma	—	Art. 1, lettera a)	—		Modificato
Art. 1, par. 2, secondo comma	Art. 1, lettera a)	—	—		Modificato
Art. 1, par. 2,	—	—	Art. 1, lettere a) e c)		Modificato
Art. 1, par. 3, primo comma	—	Art. 1, lettera a), ultima frase adattato			
Art. 1, par. 3, secondo comma	Art. 2		—		
Art. 1, par. 3, terzo comma, lettera c)	sedicesimo considerando adattato	—	—		
Art. 1, par. 4, primo comma	Art. 1, lettera c), prima frase adattato	—	—		
Art. 1, par. 4, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 4, terzo comma	Art. 1, lettera c), seconda frase	Art. 1, lettera c)	Art. 1, lettera b)		Modificato
Art. 1, par. 5	Art. 1, lettera b) adattato	Art. 1, lettera b) adattato	Art. 1, lettera b) adattato		
Art. 1, par. 6	Art. 1, lettere d), e) e f), adattato	Art. 1, lettere d), e) ed f),	Art. 1, lettere e), f) e g), adattato		
Art. 1, par. 7	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 8	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 9	Art. 1, lettera g)	—	—		
Art. 1, par. 10	—	—	Art. 1, lettera d)		
Art. 1, par. 11	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 12	—	—	—		Nuovo

(1) La menzione «adattato» indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione «modificato». Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 1, par. 13	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 14	—	—	—		Nuovo
Art. 2	Art. 3, par. 2	Art. 5, par. 7	Art. 6, par. 6		Modificato
Art. 3, par. 1	Art. 26, par. 1 modificato	Art. 18 adattato	Art. 21 modificato		
Art. 3, par. 2	Art. 26, par. 2 e 3	—	—		
Art. 4	Art. 38 bis adattato	Art. 28 modificato	Art. 33bis adattato		
Art. 5	—	Art. 15, par. 2 adattato	—		
Art. 6	—	—	—		Nuovo
Art. 7	Art. 4, par. 1 adattato	Art. 3 adattato	—		
Art. 8, lettere a) e b)	Art. 7, par. 1, lettera a)	Art. 5, par. 1, lettera a)	—		Modificato
Art. 8, lettera c)	—	—	Art. 6, par. 1, lettera a)		Modificato
Art. 9	Art. 3, par. 3 e art. 7, par. 1, lettera a)	—	Art. 2 e art. 6, par. 1, lettera b)		Modificato
Art. 10, par. 1	—	—	—		Nuovo
Art. 11, par. 1	—	Art. 5, par. 1, lettera b)	—		
Art. 11, par. 2	—	Art. 5, par. 6	—		
Art. 11, par. 3	—	Art. 5, par. 2	—		
Art. 11, par. 4	—	Art. 5, par. 3	—		
Art. 11, par. 5	—	Art. 5, par. 4	—		
Art. 11, par. 6	—	Art. 5, par. 5	—		
Art. 12, par. 1	Art. 7, par. 2	—	—		
Art. 12, par. 2	Art. 7, par. 7	—	—		
Art. 12, par. 3	Art. 7, par. 4, primo comma	—	—		
Art. 12, par. 4	Art. 7, par. 4, secondo comma	—	—		
Art. 12, par. 5	Art. 7, par. 4, terzo comma	—	—		

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 12, par. 6	Art. 7, par. 5	—	—		
Art. 12, par. 7	Art. 7, par. 6	—	—		
Art. 12, par. 8	Art. 7, par. 3	—	—		
Art. 13, par. 1	—	—	Art. 6, par. 5		
Art. 13, par. 2	—	—	Art. 6, par. 4		
Art. 13, par. 3	—	—	Art. 6, par. 3 adattato		
Art. 14	Art. 1, lettera a), ii)	Art. 2, lettera a)	Art. 4, lettera a)		Modificato
Art. 15	—	—	—		Nuovo
Art. 16	Art. 4, par. 2	Art. 2, par. 1, lettera b)	Art. 4, lettera b)		
Art. 17, lettera a)	Art. 5, lettera a) adattato	Art. 4, lettera a) adattato	Art. 5, lettera a) adattato		
Art. 17, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)	Art. 4, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)		
Art. 18	Art. 1, lettera a), iii)-ix)	—	—		
Art. 19	Art. 6	—	—		
Art. 20	Art. 8	—	—		
Art. 21	Art. 9	—	—		
Art. 22	Art. 10	—	—		
Art. 23	—	—	—		Nuovo
Art. 24	Art. 14	Art. 8	Art. 10		Modificato
Art. 25, par. 1	Art. 24, par. 1, primo comma, prima frase	Art. 16, par. 1, primo comma	Art. 19, primo comma		Modificato
Art. 25, par. 2	Art. 24, par. 1, primo comma, seconda frase	Art. 16, par. 1, secondo comma	Art. 19, secondo comma		
Art. 25, par. 3	Art. 24, par. 1, secondo comma	Art. 16, par. 1, terzo comma	Art. 19, terzo comma		Modificato
Art. 25, par. 4, primo comma	—	Art. 16, par. 2	—		
Art. 25, par. 4, secondo comma	Art. 24, par. 2	—	—		
Art. 26	Art. 25 adattato	Art. 17 adattato	Art. 20 adattato		Modificato
Art. 27	Art. 28 adattato	—	Art. 23 adattato		

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 28, par. 1	Art. 11, par. 1 adattato	Art. 6, par. 1 adattato	Art. 7, par. 1 adattato		
Art. 28, par. 2	Art. 11, par. 4 adattato	Art. 6, par. 4 adattato	Art. 7, par. 4 adattato		
Art. 28, par. 3	—	—	—		
Art. 29, par. 1, lettera a)	Art. 11, par. 2, lettera a)	Art. 6, par. 2	Art. 7, par. 2, lettera a)		
Art. 29, punto 1, lettera b)	—	—	—		Nuovo
Art. 29, punto 2	Art. 11, par. 2, lettera b)	—	Art. 7, par. 2, lettera c)		
Art. 29, punto 3	Art. 11, par. 2, lettera c)	—	—		
Art. 29, punto 4	—	—	Art. 7, par. 2, lettera b)		
Art. 30	—	—	—		Nuovo
Art. 31, par. 1, lettera a)	Art. 11, par. 3, lettera a)	Art. 6, par. 3, lettera a)	Art. 7, par. 3, lettera a)		
Art. 31, punto 1, lettera b)	Art. 11, par. 3, lettera b)	Art. 6, par. 3, lettera c)	Art. 7, par. 3, lettera b)		
Art. 31, punto 1, lettera c)	Art. 11, par. 3, lettera d)	Art. 6, par. 3, lettera d)	Art. 7, par. 3, lettera c)		
Art. 31, punto 2, lettera a)	—	Art. 6, par. 3, lettera b)	—		
Art. 31, punto 2, lettera b)	—	Art. 6, par. 3, lettera e)	—		
Art. 31, punto 3	Art. 11, par. 3, lettera c)	—	—		
Art. 31, punto 4, lettera a)	Art. 11, par. 3, lettera e)	—	Art. 7, par. 3, lettera d)		
Art. 31, punto 4, lettera b)	Art. 11, par. 3, lettera f)	—	Art. 7, par. 3, lettera e)		
Art. 32	—	—	—		Nuovo
Art. 33	—	—	Art. 9		
Art. 33, par. 1, primo comma, lettera a), primo comma	—	Art. 9, par. 1, primo comma	—		
Art. 34, par. 1, primo comma, lettera a), secondo comma	—	Art. 9, par. 1, secondo comma	—		Modificato

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 34, par. 1, primo comma, lettera b)	Art. 15, par. 1	—	—		
Art. 34, par. 1, primo comma, lettera c)	—	—	Art. 11, par. 1		
Art. 34, par. 1, secondo comma	Art. 17, par. 2, secondo comma	Art. 9, par. 5, secondo comma	—		
Art. 34, par. 1, terzo comma	—	—	Art. 11, par. 7, secondo comma		
Art. 34, par. 1, quarto comma	—	Art. 9, par. 1, secondo comma, seconda frase	—		
Art. 34, par. 2	Art. 15, par. 2	Art. 9, par. 2	Art. 11, par. 2		
Art. 34, par. 3, primo comma	Art. 16, par. 1	Art. 9, par. 3, prima frase	Art. 11, par. 5, prima frase		Modificato
Art. 34, par. 3, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 34, par. 3, terzo comma	Art. 16, par. 3	—	—		
Art. 34, par. 3, quarto comma	Art. 16, par. 5	Art. 9, par. 3, seconda frase	Art. 11, par. 5, seconda frase		
Art. 35, par. 1	Art. 17, par. 1	Art. 9, par. 4	Art. 11, par. 6		
Art. 35, par. 2, 3 e 4	—	—	—		Nuovo
Art. 35, par. 5	Art. 17, par. 4	Art. 9, par. 6	Art. 11, par. 8		Modificato
Art. 35, par. 6	—	—	—		Nuovo
Art. 35, par. 7	Art. 17, par. 6	Art. 9, par. 9	Art. 11, par. 11		Modificato
Art. 35, par. 8	Art. 17, par. 8	Art. 9, par. 11	Art. 11, par. 13		Modificato
Art. 35, par. 9	Art. 17, par. 7	Art. 9, par. 10	Art. 11, par. 12		
Art. 36	Art. 21	Art. 13	Art. 17		Modificato
Art. 37, par. 1-8	Art. 18, par. 1, 2 e 5 e art. 19, par. 1, 3 e 7	Art. 10, par. 1 e 1bis, art. 11, par. 1, 3 e 3bis	Art. 12, par. 1 e 2		Modificato
Art. 37, par. 9	Art. 20, par. 1	Art. 12, par. 1 e 3	Art. 14, par. 1		Modificato
Art. 38	Art. 18, par. 3 e 4, art. 19, par. 6 e art. 20, par. 2 adattati	Art. 10, par. 2 e 3, art. 11, par. 5, e art. 12, par. 2 adattati	Art. 12, par. 3 e 4, art. 13, par. 6, e art. 14, par. 2 adattati		

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 39	Art. 19, par. 5, e art. 20, par. 3	Art. 11, par. 4, e art. 12, par. 3	Art. 13, par. 5, e art. 14, par. 3		Modificato
Art. 40	Art. 19, par. 2, e art. 20, par. 3	Art. 11, par. 2, e art. 12, par. 3	Art. 13, par. 2, e art. 14, par. 3		Modificato
Art. 41, par. 1	Art. 12, par. 1 adattato	Art. 7, par. 1 adattato	Art. 8, par. 1 adattato		
Art. 41, par. 2	Art. 12, par. 2	Art. 7, par. 2 adattato	Art. 8, par. 2 adattato		
	Art. 12, par. 2, ultima frase	Art. 7, par. 2, ultima frase	Art. 8, par. 2, ultima frase		Soppresso
Art. 42	Art. 23, par. 2	Art. 15, par. 3	Art. 18, par. 2		Modificato
Art. 43	Art. 12, par. 3	Art. 7, par. 3	Art. 8, par. 3		Modificato
Art. 44, par. 1	Art. 23, par. 1 adattato	Art. 15, par. 1 adattato	Art. 18, par. 1 adattato		
Art. 44, par. 2-5	—	—	—		Nuovo
Art. 44, par. 6	Art. 32, par. 4	Art. 23, par. 3	—		Modificato
Art. 45, par. 1	Art. 27, par. 1 adattato	Art. 19, par. 1 adattato	Art. 22, par. 1 adattato		
Art. 45, par. 2	Art. 27, par. 2, primo comma, e par. 3	Art. 19, par. 2, primo comma, e par. 3	Art. 22, par. 2, primo comma, e par. 3		Modificato
	Art. 27, par. 2, secondo comma, e par. 4	Art. 19, par. 2, secondo comma, e par. 4	Art. 22, par. 2, secondo comma, e par. 4		Soppresso
Art. 46, par. 1	—	—	—		Nuovo
Art. 46, par. 2, lettere a) e b), par. 2, 3 e 4	Art. 29, primo comma, lettere a) e b), adattato	Art. 20 adattato par. 1, lettere a) e b)	Art. 24 primo comma, lettere a) e b) adattato		
Art. 46, par. 2, lettera c)	Art. 29, primo comma, lettera c)	Art. 20, par. 1, lettera c)	Art. 24, primo comma, lettera c)		Modificato
Art. 46, par. 2, lettere d), e) e g)	Art. 29, primo comma, lettere d), e) e g)	Art. 20, par. 1, lettera c)	Art. 24, primo comma, lettere d), e) e g)		
Art. 46, par. 2, lettera f)	Art. 29, primo comma, lettera f) Modificato	—	—		
Art. 46, par. 2, lettera h)	—	—	—		Nuovo
Art. 47, primo comma	Art. 30, par. 1 e 3, prima frase adattato	Art. 21, par. 1 e par. 2, prima frase adattato	Art. 25, prima frase modificato		

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 47, secondo comma	Art. 30, par. 2	—	—		
Art. 48	Art. 31 adattato	Art. 22 adattato	Art. 26 adattato		
Art. 48, par. 1, lettera c)	Art. 31, par. 1, lettera c)	Art. 22, par. 1, lettera c)	Art. 26, par. 1, lettera c)		Modificato
Art. 49, par. 1.	—	—	—		Nuovo
Art. 49, par. 2	—	Art. 23, par. 1	—		
Art. 49, par. 3	Art. 32, par. 1 e 2	—	—		
Art. 49, par. 4	—	—	Art. 27, par. 1		
Art. 49, par. 5	Art. 32, par. 3	Art. 23, par. 2	Art. 27, par. 2		
Art. 50	Art. 33	—	—		Modificato
Art. 51	Art. 34	Art. 24	Art. 28		
Art. 52, par. 1	Art. 35, par. 1 adattato	Art. 25, par. 1 adattato	Art. 29, par. 1 adattato		
Art. 52, par. 2	Art. 35, par. 2 adattato	Art. 25, par. 2 adattato	Art. 29, par. 2 adattato		
Art. 52, par. 3, primo comma		Art. 25, par. 3, primo comma adattato			
Art. 52, par. 3, secondo comma	Art. 35, par. 3, primo comma, adattato	—			
Art. 52, par. 3, terzo comma	—	—	Art. 29, par. 3, primo comma adattato		
Art. 52, par. 4	Art. 35, par. 3, secondo e terzo comma adattato	Art. 25, par. 3, secondo e terzo comma adattato	Art. 29, par. 3, secondo e terzo comma adattato		
Art. 52, par. 5	Art. 35, par. 4 adattato	Art. 25, par. 4	Art. 29, par. 4 modificato		
Art. 52, par. 6	Art. 35, par. 5	Art. 25, par. 5 adattato	Art. 29, par. 5 adattato		
Art. 53, par. 1	Art. 36, par. 1 adattato	Art. 26, par. 1 adattato	Art. 30, par. 1 adattato		
Art. 53, par. 2	Art. 36, par. 2	Art. 26, par. 2	Art. 30, par. 2		Modificato
	—	—	Art. 30, par. 3		Soppresso

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 54	Art. 37, primo e secondo comma	Art. 27, primo e secondo comma	Art. 30, par. 4, primo e secondo comma		Modificato
	Art. 37, terzo comma	Art. 27, terzo comma	Art. 30, par. 4, terzo comma		Soppresso
	—	—	Art. 30, par. 4, quarto comma		Soppresso
	—	—	Art. 31		Soppresso
	—	—	Art. 32		Soppresso
Art. 55	—	Art. 2, par. 2			Modificato
Art. 56	Art. 13, par. 3 e 4	—	—		
Art. 57, par. 1	Art. 13, par. 1, primo comma, e par. 2, primo comma	—	—		
Art. 57, par. 2	Art. 13, par. 1, trattini 1-3, e par. 2, trattini 1-3				Modificato
Art. 58	—	—	—		Nuovo
Art. 59, par. 1	Art. 15, par. 3	—	—		
Art. 59, par. 2, primo comma	Art. 16, par. 2, secondo trattino	—	—		Modificato
Art. 59, par. 2, secondo comma, e par. 3	—	—	—		Nuovo
Art. 60	Art. 17, par. 1, par. 2, primo e terzo comma, par. 3-6 e par. 8	—	—		Modificato
Art. 61	—	—	—		Nuovo
Art. 62	Art. 13, par. 5	—	—		
Art. 63	Art. 13, par. 6	—	—		
Art. 64	—	—	Art. 3, par. 1		Modificato
Art. 65	—	—	—		Nuovo
Art. 66, par. 1-8	—	—	Art. 11, par. 3, par. 6-11 e par. 13		Modificato
Art. 66, par. 9	—	—	—		Nuovo

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 67	—	—	Art. 15		
Art. 68	—	—	Art. 3, par. 2		
Art. 69	—	—	Art. 3, par. 3		
Art. 70	—	—	—		
Art. 71, par. 1	—	—	Art. 3, par. 4, primo comma		Modificato
Art. 71, par. 2	—	—	Art. 3, par. 4, secondo, terzo e quarto comma		
Art. 72, par. 1-3	—	—	Art. 3, par. 4, primo comma, prima frase, e art. 11, par. 4 e par. 6, primo comma		Modificato
Art. 72, par. 4	—	—	—		Nuovo
Art. 73	—	—	Art. 16		
	Art. 38	Art. 30	Art. 33		Soppresso
Art. 74	Art. 39, par. 1 adattato	Art. 31, par. 1 adattato	Art. 34, par. 1 adattato		
Art. 75	Art. 39, par. 2, lettere a), b), c) e d), primo comma	Art. 31, par. 2	Art. 34, par. 2		Modificato
	Art. 39, par. 2, lettera d), secondo comma	—	—		Soppresso
Art. 76, par. 1	Art. 40, par. 1	Art. 32, par. 1	—		
Art. 76, par. 2	Art. 40, par. 3	Art. 32, par. 2	Art. 35, par. 3		Modificato
	Art. 40, par. 2	—	—		Soppresso
Art. 76, par. 3	Art. 40, par. 4 Modificato	Art. 32, par. 3	—		
Art. 77, par. 1 e 2	—	—	—		Nuovo
Art. 77, par. 3	Art. 7, par. 1, lettera b), primo comma	Art. 5, par. 1, lettera c), primo comma	Art. 6, par. 2, lettera a), primo comma		Modificato
Art. 77, par. 4	Art. 7, par. 1, lettera c)	Art. 5, par. 1, lettera d)	Art. 6, par. 2, lettera a), secondo comma		Modificato
Art. 78, par. 1, lettera a)	Art. 7, par. 1, lettera b), secondo comma adattato	Art. 5, par. 1, lettera c), secondo comma	Art. 6, par. 1, lettera b)		
Art. 78, par. 1, lettera b)	Art. 16, par. 4	—	Art. 35, par. 2		Modificato

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 78, par. 1, lettera c)	—	—	—		Nuovo
Art. 78, par. 1, lettera d)	—	—	Art. 35, par. 1		
Art. 78, par. 1, lettera e)	—	Art. 29, par. 3 adattato			
Art. 78, par. 1, lettera f)	—	—	—		Nuovo
Art. 78, par. 1, lettera g)	—	—	Art. 35, par. 2 adattato		
Art. 78, par. 1, lettera h)	—	—	—		Nuovo
Art. 78, par. 2	Art. 43 adattato	—	—		
Art. 79	—	—	—		
Art. 80	—	—	—		
Art. 81	—	—	—		
Art. 82	—	—	—		
Allegati I A e I B	Allegati I A e I B	—	—		Modificati
Allegato II	—	—	Allegato II		Modificato
Allegato III	—	—	Allegato I	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IV	—	Allegato I	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato V	—	Allegato II	—		Modificato
Allegato VI	Allegato II	Allegato III	Allegato III		Modificato
Allegato VII A, B, C e D	Allegati III e IV	Allegato IV	Allegati IV, V e VI		Modificato
Allegato VIII	—	—	—		Nuovo
Allegato IX A	—	Art. 21, par. 2	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IX B	Art. 30, par. 3	—	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Allegato IX C	—	—	Art. 25 adattato	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato X	—	—	—		Nuovo
Allegato XI	—	—	—		Nuovo